

CXLIII.

TORNATA DEL 26 MARZO 1885

Presidenza del Presidente DURANDO.

Sommario. — Omaggi — Istanza del Senatore Rossi per fissare l'epoca dello svolgimento di una sua interpellanza — Seguito della discussione sul progetto di legge per istituzione di Scuole pratiche e speciali di agricoltura — Parlano sull'art. 2 i Senatori Finali, Relatore, Saracco, Pecile e il Ministro di Agricoltura — Approvazione degli articoli 2, 3, 4, 5 fino al 13 inclusive con qualche modificazione — Soppressione dell'art. 14 e approvazione dell'art. 15 — Approvazione degli articoli 22, 23 del progetto ministeriale — Osservazioni del Senatore Finali, Relatore, e risposta del Ministro — Presentazione di documenti diplomatici — Aggiornamento delle sedute a nuovo avviso.

La seduta è aperta alle ore 2 e 1/2.

È presente il Ministro di Agricoltura e Commercio. Più tardi intervengono i Ministri degli Affari Esteri, di Grazia e Giustizia e delle Finanze.

Il Senatore, Segretario, VERGA C. legge il processo verbale della seduta antecedente, il quale è approvato.

Atti diversi.

Fanno omaggio al Senato:

Il Senatore comm. Alessandro Rossi, di un suo opuscolo intitolato: *Conferenze sul prezzo del pane*;

Il Senatore comm. dott. Pantaleoni di un suo scritto sull' *Ultimo tentativo del Cavour per la liberazione di Roma nel 1861*;

Il Presidente della Regia Accademia delle scienze in Torino, della serie 2^a, tomo 36^o delle *Memorie di quella Regia Accademia*, e del volume XX, dispensa prima degli *Atti dell'Accademia stessa*;

Il cav. Raffaele Biffoli, capo della Segreteria

della Camera dei Deputati, di un *Indice alfabetico analitico*, da lui compilato, dei *Discorsi parlamentari del conte Camillo di Cavour*;

Il cavaliere Girolamo Floreno, sostituto procuratore generale del Re nella Corte d'appello di Palermo, del *Discorso inaugurale da lui pronunciato nell'apertura dell'anno giuridico di quella Corte*;

L'ingegnere Giuseppe Garberino di un suo *Studio sul catasto in Italia*;

Il professore Dino Pandelletti, di un suo *Discorso sulle opere scientifiche di Leonardo da Vinci*;

Il prefetto della provincia di Novara, degli *Atti di quel Consiglio provinciale dell'anno 1884*.

Proposta per svolgimento d'interpellanza.

Senatore ROSSI A. Domando la parola sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ROSSI A. Come il Senato sa, è piaciuto ai signori Ministri delle Finanze e dell'Agricoltura di accettare la mia interpellanza

sul futuro contegno del Governo rispetto alla nuova fase politico-doganale in cui sono entrate la Germania e la Francia e in cui stanno per entrare l'Austria e la Spagna, e d'accordo se ne è rimandata la discussione a dopo le ferie.

Le ferie per l'altro ramo del Parlamento durano fino al giorno 27 aprile, e per il Senato io credo che dureranno meno, a motivo della discussione delle Convenzioni ferroviarie, e si può quindi quasi prevedere che il Senato sarà riconvocato verso la metà del prossimo aprile.

Appena riaperta la Camera dei Deputati vi saranno da discutere 35 leggi, che sono arretrate, come si vede dall'ordine del giorno, e tra le quali 14 d'urgenza, per cui certamente al Senato non mancherà materia per le sue discussioni.

Io voglio credere che il Senato piglierà occasione dalla mia interpellanza per dar luogo anche in questo ramo del Parlamento ad una più o meno larga discussione sulle cose agrarie, che tanto interessano il paese, e a cui anche il Governo porta un'attenzione particolare.

Ecco perchè vorrei proporre che la mia interpellanza fosse messa all'ordine del giorno tosto dopo la discussione sulle Convenzioni ferroviarie; e pregherei la Presidenza, se il signor Ministro non avesse difficoltà da opporre, a volerne fare proposta al Senato.

GRIMALDI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GRIMALDI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Se ho ben inteso, la proposta dell'onorevole Senatore Rossi è di mettere all'ordine del giorno la sua interpellanza dopo la discussione sulle Convenzioni ferroviarie.

Per parte mia non ho alcuna difficoltà di aderirvi.

PRESIDENTE. Il Senato ha inteso la proposta del signor Senatore Alessandro Rossi di mettere la sua interpellanza all'ordine del giorno dopo le Convenzioni ferroviarie.

Se non vi sono opposizioni, questa proposta s'intende approvata.

(Approvata).

Seguito della discussione del progetto di legge N. 143.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul progetto di legge per: « Istituzione di scuole pratiche e speciali di agricoltura ».

Siamo all'articolo 2, e ne do lettura:

Art. 2.

Niuna scuola può essere istituita, prima che sieno approvate colla legge del bilancio le somme occorrenti; ed ogni mutamento che ne accresca la spesa sarà approvato nello stesso modo.

La iscrizione di quelle somme nel bilancio dello Stato deve essere preceduta dalle deliberazioni dei Consigli provinciali e comunali e delle Rappresentanze degli altri corpi morali contribuenti alla spesa di fondazione e di mantenimento, a norma della presente legge.

Il contributo al mantenimento sarà obbligatorio per un tempo non minore di dieci anni.

PRESIDENTE. Debbo avvertire il Senato che tra gli emendamenti stampati vi è una proposta del Senatore Pecile in via di emendamento all'ultimo capoverso dell'articolo 2.

Invece di dire « non minore di dieci anni », l'onorevole Senatore Pecile vorrebbe che si dicesse: « non minore di cinque anni ».

GRIMALDI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GRIMALDI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. L'articolo 2 consta di tre parti: sulle due prime siamo tutti d'accordo, non così sulla terza. Io ho voluto rilegger accuratamente la Relazione fatta dall'Ufficio Centrale e rendermi ragione dei motivi pei quali esso aveva creduto di aggiungere questo inciso all'art. 2. Ho veduto che l'Ufficio Centrale si è preoccupato della necessità che queste scuole abbiano una certa durata, e che perciò i Consigli provinciali e comunali e gli altri corpi morali si obblighino al loro contributo pel mantenimento delle scuole, per un tempo non minore di 10 anni. Ora io, benchè d'accordo coll'Ufficio Centrale sul concetto che ispirava questa modificazione, pregherei però l'Ufficio Centrale ed il

Senato affinché, dietro alcune dichiarazioni che farò, rinuncino a questa ultima parte, nell'interesse delle scuole stesse. I casi dei Consorzi non sono speciali di questa legge, giacchè nelle leggi nostre ve ne sono altri e di diversa natura; basta guardare per tutte la legge sui lavori pubblici. Nel caso nostro le scuole sorgono appunto in forza di un Consorzio. Ora, siccome le altre leggi che pure hanno di mira la durata e la solidità dei Consorzi, non fissano alcun termine; crederei che il fissarlo in questo caso solo, sia pure lungo, possa recare pregiudizio. Osservo poi, che l'onorevole Senatore Pecile avrebbe col suo emendamento ridotto la durata di questo obbligo da 10 a 5 anni. Io credo che non si debba precisare alcun termine. Esso sta nella durata della scuola, e il Consorzio una volta creato non si può più sciogliere senza il concorso di tutti i contribuenti. Ciò però non impedisce allo Stato, non già come ente consorziato ma per effetto del suo alto potere di vigilanza, di chiudere la scuola che più non corrisponda al suo scopo. Queste considerazioni credo che bastino perchè l'Ufficio Centrale, senza derogare al suo concetto, possa ritirare l'ultima parte dell'articolo, e credo che con ciò l'onorevole Senatore Pecile non avrebbe più ragione di insistere nel suo emendamento.

Senatore PECILE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PECILE. Il togliere questo inciso per me corrisponde, nell'effetto, all'emendamento che io aveva proposto; perciò, se l'Ufficio Centrale acconsente che sia tolto, io dichiaro di ritirare il mio emendamento.

Senatore FINALI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI, *Relatore*. Come ha benissimo osservato l'onorevole signor Ministro, la ragione che ha determinato l'Ufficio Centrale a proporre quest'ultimo alinea nell'articolo secondo è stata quella di assicurare alla scuola un'esistenza abbastanza lunga, perchè si possa fare un completo esperimento.

L'onorevole signor Ministro ritiene che questa fissazione di un minimo di tempo all'obbligazione degli enti uniti in consorzio non sia necessaria, perchè il consorzio lo ritiene di sua natura indissolubile, quando non ci sia allo scioglimento il concorso di tutte le parti interessate.

E sebbene quest'opinione del signor Ministro non ci persuada interamente, l'Ufficio Centrale non avrebbe difficoltà di sopprimere l'alinea dell'articolo secondo, purchè l'esistenza della scuola, almeno per un discreto tempo, non venga, in causa di questa soppressione, in nessun modo posta in pericolo.

Qualche dubbio su questo argomento potrebbe sorgere dalla stessa dichiarazione che ha fatto l'onorevole Senatore Pecile.

L'onorevole Senatore Pecile, di fronte alla nostra proposta, quella cioè di fissare alle obbligazioni consorziali la minima durata di dieci anni, proponeva di ridurre questo minimo a cinque anni.

Non mi pareva che il suo concetto avesse proprio il senso di allargare la durata delle obbligazioni!

L'acconciarsi ch'egli fa ora alla soppressione dell'alinea dell'articolo secondo, potrebbe essere inteso, con un'illazione non illogica, nel senso di togliere qualunque precettiva durata all'obbligazione degli enti concorrenti nel consorzio, per modo che il contributo degli enti stessi potesse essere revocato a loro arbitrio.

Sarebbe bene però di chiarire la cosa, poichè mi pare evidente che le intenzioni dell'onorevole Senatore Pecile siano contrarie non solo al concetto dell'Ufficio Centrale, ma anche a quello dell'onorevole Ministro.

Senatore SARACCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SARACCO. Alle cose dette dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, mi permetto di aggiungere alcune altre.

A confortare la propria opinione, il signor Ministro dell'Agricoltura si è appellato ai principj generali della nostra legislazione, che regolano la materia dei Consorzi. Ora io mi permetto di avvertire, che l'articolo di legge, ora in esame, non si occupa altrimenti che in via eccezionale, del caso in cui si abbiano a stabilire consorzi. La massima generale è questa, che in ogni provincia ci abbia ad essere, o dirò meglio che si possa stabilire una scuola pratica di agricoltura. Quindi può avvenire, ed avverrà più spesso che un Consiglio provinciale s'impegni di mettere a carico del suo bilancio tutta la spesa necessaria per la istituzione di una di queste scuole pratiche.

In questo caso adunque, non avremo un vero

Consorzio al quale si possano applicare le teorie alle quali accennava pur dianzi l'onorevole Ministro; avremo un ente unico il quale piglia un impegno, e sarà padrone di assolverlo finchè gli pare e piace. Se l'onorevole Ministro crede, e mi dimostrerà, che secondo le nostre leggi si può obbligare questo Consiglio provinciale a continuare lo stanziamento nei suoi bilanci delle somme che occorreranno annualmente per il mantenimento di queste scuole pratiche, anche allora che non vi sia un impegno speciale per un determinato periodo di tempo, allora confesso ancor io, come già diceva poc'anzi l'onorevole Relatore, che l'Ufficio Centrale non abbia più ragione a mantenere la sua proposta. Ma io dubito assai, ed ella, onorevole Ministro, mi correggerà se dico male, io dubito grandemente, e dichiaro anzi, che non credo affatto, che nella nostra legislazione si trovi una disposizione qualunque, la quale possa obbligare una Provincia a mantenere cosiffatti impegni al di là di quanto siasi convenuto, e che in mancanza di patto la medesima si possa costringere a far ciò che non credesse del suo interesse di fare.

È piuttosto vero, che a legittimare gli obblighi assunti da Comuni per un tempo superiore ad un quinquennio, è necessario il consenso della Deputazione provinciale. Sembra quindi, che in massima generale le nostre leggi tendano piuttosto a limitare il tempo prestabilito alla durata degli obblighi che assumono gli Enti morali per mezzo delle loro Rappresentanze, anzichè si debba credere, che una volta contratto l'obbligo, questo abbia ad essere perpetuo o quasi perpetuo.

L'onorevole Ministro soggiungeva, che s'incontrano nella nostra legislazione sui lavori pubblici speciali disposizioni, che regolano questa materia dei Consorzi, e ciò è pienamente esatto.

Quando un Consorzio si stabilisce per fare una strada, non può essere lecito in avvenire ad uno fra gli Enti che ne faccia parte, di rompere il patto che ha stipulato coi suoi vicini: e sta bene. Ma qui la cosa s'intende facilmente, perchè una volta incominciata la costruzione di una strada, bisogna bene portarla a termine, ed una volta costruita la strada, è d'uopo mantenerla. Ma qui versiamo in un tema diverso. Una scuola pratica può scomparire dall'oggi al domani, senza che altri vi abbia a che fare o che vedere. Tanto più, se si trattasse, come diceva

poc'anzi, non più di un Consorzio ma di una Provincia.

Per queste ragioni adunque (ed anche in ciò mi sento d'accordo coll'onorevole Relatore, sebbene a prima vista potesse sembrare di no), consentirò nella proposta dell'onorevole Ministro, quando egli giungerà a dimostrarmi, che un impegno contratto senza condizione di tempo deve durare almeno per un certo numero d'anni, anche superiore a quello proposto dall'Ufficio Centrale; ma se fosse altrimenti, confesso che desidererei proprio che venisse stabilito un termine fisso per la durata dell'impegno, e non già quello dei 5 anni proposto dall'onorevole Pecile, sibbene il nostro, che è di 10 anni.

E poichè, o Signori, ho cominciato a parlare intorno a questo argomento, mi permetto di dire una delle ragioni, per le quali insisterei vivamente perchè si accettasse il termine del decennio.

Se il Senato permette che gli dica liberamente e rispettosamente il mio pensiero, io credo che abbiamo cominciato male col primo voto reso su questo disegno di legge; allora cioè che ci siamo ricusati di definire lo scopo per cui ci siamo mossi a proporre l'istituzione di queste scuole. In sostanza, abbiamo dichiarato noi stessi che non ci rendiamo esattamente conto di quello che stiamo per deliberare. Checchè se ne dica, il significato del voto è questo. Il Senato si è volto al partito di approvare la questione sospensiva, perchè in tutte le Assemblee deliberanti, queste proposte hanno sempre grande prevalenza, e sono quasi sempre adottate con grande concordia di voto: si toglie di mezzo un disturbo, e si va avanti. Ma in fatto noi non abbiamo detto nulla: anzi per ciò stesso che gli uni la volevano di un modo e gli altri di un altro, rimarrà, purtroppo, una grande confusione nell'applicazione del principio.

Io ho tanta fiducia nel Ministro di Agricoltura e Commercio, che se mai questa legge approdasse non solo in questo, ma in tutti e due i rami del Parlamento, non dubito che saprà provvedere sapientemente, anche in difetto di una speciale indicazione della legge. Ma è un fatto che noi, lo dico ancora una volta, abbiamo cominciato male.

Se noi stessi non abbiamo saputo andar d'accordo nel definire esattamente lo scopo della

legge, figuratevi un poco quale, e quanta varietà di giudizi nelle diverse provincie!

Bisogna non essere pratici, e voi, o Signori, conoscete troppo quel che avviene più spesso nei Consigli delle provincie. Basta che uno salti fuori con un'idea patriottica, e meglio ancora, quando ci sta dentro un po' di poesia, perchè le Rappresentanze provinciali, rispettabilissime del resto, e che io rispetto al pari di chicchessia, poichè ho l'onore di farne parte fin dal 1848, si sentano trascinate a rendere il suffragio favorevole, ed a votare le prime spese.

Che volete! sarà sempre vero, se non cito a sproposito il detto antico, che: *Quidquid detrahant reges plectuntur achiivi*. Si piglia facilmente norma da quel che fanno i maggiori, e si seguono volentieri gli esempi di certi Stati che sono molto lontani da noi, i quali *per fare qualche cosa*, si mettono sulla via delle spedizioni coloniali. Gli esempi sono contagiosi, e però non farebbe meraviglia, che le provincie assumessero impegni senza valutarne le ultime conseguenze, ed una volta conosciute, si decidessero a ritornare sui propri passi, per evitare danni maggiori. Finchè siamo a tempo, diciamo a queste provincie, che, nel momento in cui lo Stato si dispone a concorrere in larga misura, non solamente per mantenere la scuola, ma eziandio nelle spese di primo stabilimento, importa almeno sapere, se le Rappresentanze provinciali siano disposte a prendere speciali impegni per un tempo determinato, dimostrando con ciò di aver fede nella bontà di questa istituzione; imperciocchè bisogna avere questa persuasione, perchè si possa onestamente gravare il bilancio dello Stato di questa nuova spesa, che alla fin dei conti andrà a pesare sulla famiglia dei contribuenti. Tutti i giorni andiamo dicendo che si spende troppo, e che è venuto tempo di mettere un limite alle spese comunali e provinciali; e poi, siamo noi stessi che andiamo a tentare le Provincie ed i Comuni, per spingerli sopra la via lubrica delle spese, e non è rado, anzi avviene troppe volte, che gettiamo sulle loro spalle tante altre spese che dovrebbero essere sopportate dal bilancio dello Stato!

Bisogna intenderci una buona volta: queste dichiarazioni di principio saranno una buona e bella cosa, ma bisogna soprattutto insegnare, coll'esempio, ad essere economi del danaro dei

contribuenti, e guardarsi bene di eccitare Provincie e Comuni a crescere le spese, altrimenti che per motivi di vera e sentita utilità. Ho dato molto volentieri il mio voto ai primi articoli di questo disegno di legge, perchè nelle condizioni presenti mi accosto più al pensiero di diffondere una buona istruzione agraria, di quello che non mi abbia rallegrato l'annuncio della probabile diminuzione di un decimo della imposta prediale, alla quale non credo, e non voglio credere ancora. Ma badiamo a spender bene il danaro dei contribuenti, e prendiamo le nostre precauzioni per impedire improvvide risoluzioni.

Così, io sono dolente di aver udito, che sola condizione di capacità per entrare in queste scuole dovesse essere quella, che gli allievi abbiano percorso la seconda classe elementare. Capisco subito il perchè. Quando Provincie o Comuni impiantano queste ed altre scuole speciali, mirano soprattutto a far vedere che le nuove scuole contano numerosi allievi, e però non guardano pel sottile alla capacità, e si contentano di ricevere giovanetti che sappiano appena leggere e scrivere.

Ora questo non è il concetto che io mi faccio dell'avvenire riservato a queste scuole, e sono persuaso che non è neanche quello che se ne fa l'onorevole Ministro dell'Agricoltura. Non domando io già, che a queste scuole si dia un'importanza maggiore di quella che devono avere, ma qualunque essa sia, facciamo in modo che esse abbiano quel carattere di vera utilità, che si può onestamente desiderare.

Chiedo scusa al Senato se così d'improvviso ho voluto esprimere questi pensieri, e lo ringrazio di avermi benevolmente ascoltato.

GRIMALDI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GRIMALDI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Le parole pronunciate da un uomo così incontestabilmente competente, com'è l'onorevole Senatore Saracco, mi obbligano a riprendere la parola su questo argomento, anche per sempre più approfondire la questione, la quale dalla presente discussione è stata già dilucidata.

Io non mi fermo sulle *imprese coloniali* (alle quali ha accennato l'onorevole Senatore Saracco) di Stati a noi molto lontani, come egli disse, e suppongo che essi abbiano un indirizzo e un concetto preciso nell'averle iniziate.

Non mi fermo neanche sulle considerazioni dei decimi e di altro a cui l'onorevole Saracco ha accennato, e vedo in tutte le sue parole quel rigido ed instancabile apprezzatore della finanza nostra, la quale nella sua mente ha la maggiore importanza.

Lo ringrazio della fiducia che ha dimostrata in me. E mi limito esclusivamente allo scopo ultimo della nostra discussione, e mi permetto di chiarirgli il mio concetto nel quale finiremo, spero, per esser tutti d'accordo.

La questione che si vorrebbe risolta col l'ultimo alinea di questo articolo, si è già presentata, tal volta, come ha ricordato l'onorevole Senatore Finali, a cui privatamente ho detto quello cui egli ha accennato, e che mi permetterò di ripetere. Già si è dato il caso di qualche Provincia o Comune che avendo accettato il consorzio e avendo contribuito nelle spese della scuola, poscia se ne sia voluto ritirare.

Si è fatta la disputa e più volte, se non erro, il Consiglio di Stato ha ritenuto la tesi che ho avuto l'onore di accennare anch'io; cioè, che trattandosi di un consorzio avente un determinato scopo, dovesse durare per quanto dura lo scopo a cui si riferisce, e perciò potesse sciogliersi soltanto, quando intervenisse la volontà di tutti gli enti consorziati.

Con molta acutezza l'onorevole Senatore Saracco poneva il dubbio se qui si trattasse di consorzio; poichè se si trattasse di consorzio, egli stesso riconosceva l'esattezza della teoria esposta da me.

Ebbene: si tratta proprio di *consorzio*. Basta leggere il primo articolo che il Senato ha votato ieri, nel quale vi è proprio la parola *consorzio*. Quell'articolo infatti dice: « I consorzi fra più Provincie si potranno costituire, ecc. ». Potrebbe dirsi che ciò riguarda il solo caso, in cui più Provincie si riuniscano per la fondazione di scuole; e non gli altri casi. Ma è facile la risposta.

La natura giuridica del Consorzio è nettamente determinata nell'art. 2, precisamente quello su cui discutiamo.

Quando diciamo che l'iscrizione delle somme nel bilancio dello Stato deve essere preceduta dalle deliberazioni dei Consigli provinciali e comunali e delle rappresentanze degli altri Corpi morali contribuenti alla spesa di fondazione e di mantenimento, a norma della pre-

sente legge, evidentemente facciamo nè più nè meno che un *consorzio*; perchè consorzio è appunto la riunione di più persone o Corpi morali, i quali si congiungono ad uno scopo comune e si dividono la spesa per la fondazione ed il mantenimento di quell'ente, a cui tutti insieme contribuiscono.

Questo è precisamente il caso di tutti gli altri consorzi a cui io ho accennato; come quelli per manutenzione di strade, di opere idrauliche, ecc. Hanno forse essi indicazione di tempo per la loro durata nella legge sui lavori pubblici? Certamente che se si sono uniti a questo scopo, finchè dura lo scopo, deve durare la contribuzione, deve durare il Consorzio.

Ma, o Signori, tutto ciò, ripeto, non esclude che lo Stato poi, per effetto dell'alto ufficio che gli è devoluto, possa decretare la fine di quell'opera quando non funzioni più; questo però avviene non per effetto del *consorzio*, ma unicamente per effetto di un'altra ragione, la quale esisterebbe sempre, qualunque fosse la formola adottata nell'art. 2.

Quindi se l'Ufficio Centrale è certo, come deve esserlo, che, costituito il consorzio per la fondazione di una scuola, deve durare finchè dura la scuola stessa; mi pare di poter chiedere con buona ragione che venga lasciato il testo come fu votato dalla Camera dei Deputati, e non sia prescritto alcun termine. Questa prescrizione verrebbe a pregiudicare una grave questione, e a risolverla in un modo che non è giusto. E d'altronde nuocerebbe allo sviluppo di quelle scuole per le quali appunto io ho proposto e chiedo al Senato di approvare questo disegno di legge.

In fine, sono pienamente d'accordo coll'onorevole Senatore Saracco nel volere lo sviluppo e la diffusione di queste scuole, e nel volerlo seriamente; ma mi pare che per volerlo *seriamente* non vi sia altro mezzo che quello di fare che tutti coloro che le domandano contribuiscano al pagamento della spesa.

Quando noi diciamo che lo Stato non possa fondare la scuola senza avere il contributo delle Provincie e Comuni; nell'obbligo di questo contributo da parte dei Corpi locali, dobbiamo ritenere che vi sia tanto da dimostrare la necessità della scuola e guarentirne la serietà.

Quindi io credo che per tutte queste ragioni possano restare le due prime parti dell'art. 2°,

SESSIONE DEL 1882-83-84-85 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 MARZO 1885

e spero d'accordo coll'Ufficio Centrale, dietro questi schiarimenti, si debba eliminare quell'ultima parte, la quale non avrebbe, dopo quanto si è detto, alcuna ragion di essere.

Senatore PECILE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PECILE. Mi limito a poche parole, riservandomi all'articolo terzo di rispondere qualche cosa all'onorevole Senatore Saracco.

L'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, dice che io non sono in certo modo d'accordo con me stesso perchè ho accettato la soppressione dell'ultimo inciso di questo articolo...

Senatore FINALI, *Relatore*. Perdoni, non mi sembra aver detto questo.

Senatore PECILE... Ma io ho dichiarato nel mio discorso, e mi permetta il Senato di ripeterlo, considero che i dieci anni possano spaventare le Rappresentanze provinciali e comunali, e rendere difficile che votino il concorso a questa istituzione.

Ho soggiunto poi che, se le scuole saranno utili, saranno frequentate, saranno vitali e dureranno; diversamente gli stessi corpi morali che le avranno istituite troveranno conveniente di farle cessare.

Per queste ragioni, trovando eccessivo il termine di dieci anni, aveva proposto di ridurlo a cinque, ma preferisco che non si assegni nessun termine e che si lasci all'esito della scuola a decidere della sua durata o meno.

Questo è il concetto che io ho avuto l'onore di sviluppare avanti il Senato.

Senatore FINALI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI, *Relatore*. Dopo queste spiegazioni dell'onorevole Senatore Pecile, che erano veramente necessarie, si scorge che il suo concetto non è troppo discorde da quello dell'onorevole Ministro; abbenchè non sia facile capacitarsi, come una Deputazione o un Consiglio provinciale debba avere minore difficoltà ad assumere un impegno che, secondo il concetto dell'onorevole Ministro, non ha termine, che non di assumerlo per 10 anni.

L'onorevole Ministro ha spiegato chiaramente il suo concetto; egli non dubita che questa scuola possa avere troppo effimera vita, in causa del rifiuto di alcuno degli enti consorziali a rimanere nel Consorzio stesso; e ieri in privato colloquio egli ebbe la cortesia di parteciparmi

che in più casi il Consiglio di Stato era stato d'avviso non potere i Corpi morali ricusare i contributi scolastici, una volta promessi.

Noi non dubitiamo che le dichiarazioni già fatte dall'onorevole Ministro, lo ispireranno anche nella formazione dei regolamenti e nello assecondare le deliberazioni dei Comuni e delle Provincie; epperò l'Ufficio Centrale, parlo anche a nome del mio onorevole Collega presente, non ha difficoltà ad acconsentire alla soppressione dell'ultimo alinea dell'articolo 2.

GRIMALDI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GRIMALDI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Io non ho difficoltà alcuna, in seguito alle dichiarazioni da me fatte, e benevolmente accettate dall'Ufficio Centrale, di corrispondere nel Regolamento a ciò che lo stesso Ufficio Centrale richiede, per quanto mi sia possibile.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti i due primi comma dell'articolo 2, avendo l'Ufficio Centrale ritirato il terzo comma. Li rileggo:

Art. 2.

Niuna scuola può essere istituita, prima che sieno approvate colla legge del bilancio le somme occorrenti; ed ogni mutamento che ne accresca la spesa sarà approvato nello stesso modo.

La iscrizione di quelle somme nel bilancio dello Stato deve essere preceduta dalle deliberazioni dei Consigli provinciali e comunali e delle Rappresentanze degli altri corpi morali contribuenti alla spesa di fondazione e di mantenimento, a norma della presente legge.

Chi approva questo articolo come fu letto, voglia sorgere.

(Approvato).

Art. 3.

Gli alunni, per essere ammessi alla Scuola agraria, debbono avere compiuto regolarmente l'intero corso della scuola elementare; ovvero sostenuto con buon successo un esame sulle materie proprie a questo insegnamento.

Con decreto regio, sentiti i corpi morali con-

tribuenti nella spesa, sarà fatto per ogni scuola un regolamento, nel quale siano determinate le altre condizioni per l'ammissione, i programmi d'insegnamento, la durata dei corsi, il numero degl'insegnanti, le norme per gli esami, per le promozioni e pei certificati di studio, e quelle per l'amministrazione della scuola.

Per la vigilanza, il servizio e il personale tecnico inferiore che occorresse, sarà provveduto con decreto ministeriale, che stabilirà pure le retribuzioni, sentito l'avviso dei corpi morali contribuenti.

PRESIDENTE. A questo articolo il Senatore Pecile propone un emendamento, il quale è così concepito:

« avere superato l'esame della seconda elementare, ovvero sostenere con buon successo » ecc. invece che: « avere compiuto regolarmente l'intero corso della scuola elementare ».

Il Senatore Alessandro Rossi ha pur proposto un emendamento di cui darò ora lettura:

Gli alunni per essere ammessi alla scuola agraria debbono presentare la licenza di scuola elementare superiore con almeno 7 punti in media sopra 10, e in mancanza di questa: sostenere un esame di ammissione, verbale e scritto che dia il medesimo risultato.

Con decreto reale, sentiti i corpi morali contribuenti nelle spese, saranno fissati, per ogni scuola che viene istituita, i programmi d'insegnamento, la durata dei corsi e gli esami.

Per la vigilanza, il servizio e il personale tecnico inferiore che occorresse, sarà provveduto dal Comitato di cui all'art. 7.

Ora leggerò un altro emendamento dell'onorevole Marescotti:

« I programmi avranno per base la coltura e la semina dei cereali, la potatura delle piante, la costituzione della stalla e della concimaia.

« Il personale subalterno indicato nel regolamento sarà nominato dal Comitato locale di cui si parla all'art. 7 ».

Senatore MARESCOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MARESCOTTI. Io potrei anche modificare l'emendamento che ho indicato e che è

qui stampato. Ritengo del resto che questo sia l'articolo più importante della legge, inquantochè ivi si indica innanzi tutto quale è la coltura che deve avere il discepolo: in secondo luogo si lascia al Ministro la facoltà di determinare con un regolamento l'indole della scuola stessa.

Infine questa seconda parte è quella che deve in qualche modo designare il grado di coltura e di istruzione che deve avere il discepolo stesso. E siccome nella discussione di questa legge si è dimostrato quanto sia incerto il nostro avviso riguardo all'indole di questa scuola, io credo che sia necessario realmente di fare qualche addizione all'articolo, onde sia determinato ciò che noi intendiamo di fare e di votare. Noi evidentemente vogliamo formare una scuola pratica, e questa scuola pratica si può delineare facilmente quando è speciale.

Se si trattasse di una scuola che avesse per iscopo di stabilire la coltura delle barbabietole, la coltura dei pomari, la coltura di qualunque altra cosa speciale sarebbe facile dire: il Ministero con un regolamento bene adeguato delineerà tutta l'orditura della scuola. Ma quando non è speciale, che cosa è questa scuola pratica? Se non procediamo per eliminazione, la scuola pratica di agricoltura non sarà per certo una scuola di chimica di *Liebig* o di qualunque altro chimico agrario; perchè non si potrebbero avere i crogiuoli, i fornelli, i reagenti, fare infine dei processi che non possono convenire ad una scuola simile.

Non sarà certo una scuola di geologia, nè di mineralogia perchè ci vorrebbe il suo laboratorio; non sarà una scuola di botanica, di fisiologia delle piante o di patologia, perchè bisognerebbe fare, quanto tali scuole richiedono ed in specie un laboratorio con tutti i mezzi dei quali tale miglioramento ha d'uopo.

E se non è ciò, che cosa sarà questa scuola pratica che vogliamo istituire? Che cosa sarà questo regolamento, mercè il quale egli vuole delinearla? Io temo sempre che divenga una piccola accademia, e cioè diventi nè più nè meno che un istituto tecnico. Io credo dunque che bisogna ben determinare il concetto, chè questa scuola non avrà altro scopo all'infuori di quello di additare i processi pratici che debbono essere applicati alla coltura che predomina nella provincia nella quale si trova la scuola.

Onde è che il regolamento il quale uscirà dal Ministero non deve divagare sugli elementi scientifici i quali non possono essere appropriati ai campagnuoli, cui vogliamo dare un insegnamento adeguato alla loro indole.

Quindi io modificherei il mio emendamento in questa guisa: « I programmi avranno per base i processi pratici più convenienti alla coltura che predomina nella provincia dove si stabilisce la scuola ».

In questa maniera noi avremo di mira soltanto i processi pratici che saranno indicati dai bisogni maggiori che si sentono nella provincia nella quale si stabilisce la scuola.

Intanto noi sappiamo che occorre aumentare la produzione dei cereali; ed insegnare in qual modo si debbano allevare i bestiami delle stalle e gli animali da cortile, e come si possa rendere fruttifera la vite; in fine sappiamo che tutte queste cose sono appunto quelle che mancano nella nostra agricoltura e non fanno parte di istruzioni speciali, ma sono bisogni generali a tutta la coltura; e mentre sono generali a tutta la coltura sono però cose pratiche, nelle quali noi ci troviamo inferiori alla agricoltura di tutti gli altri paesi. Ora avendo un chiaro concetto di quel procedimento pratico, che si dirige specialmente alla deficienza della nostra agricoltura, saremo in qualche guisa garantiti che queste stesse scuole non ricadranno nei difetti in cui sono ricadute le altre scuole di agricoltura pratica, che non sono state designate come scuole speciali, e che sono diventate tante scuole accademiche non curate dagli uomini pratici, e, direi, quasi ripugnanti a quelli che volevano pure iniziarsi nell'insegnamento dell'agricoltura.

Io adunque vorrei sostituire a quel mio emendamento, l'emendamento che ho testè letto e che ora avrò l'onore di trasmettere alla Presidenza.

GRIMALDI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onor. Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

GRIMALDI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. In questo art. 3 si contengono davvero le norme fondamentali delle scuole pratiche di agricoltura.

Dunque non mi fa sorpresa, se esso abbia for-

mato oggetto di diversi emendamenti per parte di egregi Senatori.

Però, per bene intenderci, e per semplificare la discussione, occorre notare, che in questo articolo vi sono tre questioni.

L'una è quella relativa ai programmi, ai quali si riferisce esclusivamente una parte dell'emendamento dell'onorevole Marescotti.

Vi è una seconda questione circa il modo di nomina del personale inferiore; ed a questo si connettono l'emendamento dell'onorevole Marescotti nella sua seconda parte, ed una parte dell'emendamento dell'on. Senatore Rossi.

La terza e più grave questione è quella sulle condizioni di ammissione a queste scuole, se, cioè, o non debba fissarsene alcuna, o debba fissarsi la 4^a classe elementare, come vorrebbe l'Ufficio Centrale, ovvero la seconda elementare, come proporrebbe l'on. Senatore Pecile.

Adunque distinguiamo le tre questioni; altrimenti diverrebbe proprio un laberinto la discussione di questo articolo.

In quanto alla prima parte, io prego l'on. Marescotti, col quale sono d'accordo sullo scopo pratico di queste scuole, a non volere inceppare l'azione dell'Amministrazione col determinare qualche cosa di restrittivo. In quanto ai programmi, io nella discussione generale ho udito con compiacimento quasi tutti gli oratori che vi hanno preso parte, ed anche l'onorevole Rossi, dire che per queste scuole bisogna lasciare un po' di latitudine: che non si possono regimentare, non si possono disciplinare con norme certe e rigide, scuole, che nascono in diverse regioni, in diverse provincie, con diverse esigenze, in diverse colture.

Ora io sono d'accordo con l'onorevole Marescotti nel volere che la scuola pratica precipuamente si fondi su quella coltura propria della località, dove essa funziona; e ieri ho avuto l'onore di leggere al Senato le istruzioni, che dà in proposito l'Amministrazione dell'agricoltura: Ecco proprio le parole: « Affinchè la scuola possa pienamente corrispondere allo scopo, per il quale è istituita, di giovare, cioè, all'incremento della produzione agraria della provincia, occorre che l'insegnamento pratico sia specializzato secondo le condizioni locali ».

Dunque, anche senza legge, e senza alcuna norma legislativa o regolamentare, l'Amministrazione crede di dare a queste scuole prati-

che l'indirizzo che debbono avere. Ma, voler poi qui nell'articolo 3 determinare il modo pratico con cui si debbono fare i programmi, nuocerebbe alla causa, alla quale vuol contribuire col suo emendamento l'onorevole Marescotti; perchè, quando volete entrare in quest'ordine d'idee, dovete qui indicare i programmi di tutte le diverse specie di colture, non essendovi ragione di metterli per alcune e per altre no.

Signori, ci metteremmo in un ordine d'idee nel quale il potere legislativo verrebbe (mi si permetta la parola), ad abbassarsi; il potere legislativo, deve dare norma, indirizzo, e dire ciò che intende con la istituzione delle scuole *pratiche*.

Ciò si è detto quando si è dichiarato di volere delle scuole *pratiche*; e questa parola include per me i concetti che ho inteso svolgere dai Senatori in questa discussione.

Parmi quindi che possa l'onorevole Marescotti essere sicuro che quello che egli vuole non è stato, non è, e non potrà essere conosciuto dall'Amministrazione; e lo prego, come di accordo il Ministero e l'Ufficio Centrale propongono, di lasciare che *per ogni scuola* il regolamento determini l'ammissione, i programmi, la durata dei corsi, il numero degli insegnanti, le norme per gli esami, per le promozioni e per i certificati di studio, e quelle per l'amministrazione della scuola.

Vi è la seconda questione circa il modo cioè di nomina del personale subalterno; e per eliminare questioni dichiaro che sono perfettamente d'accordo con l'onorevole Rossi in questa parte. Ma siccome della *nomina* si parla nell'articolo sesto, così dico che non sarebbe conveniente di cominciare nell'articolo 3 a parlare di *nomina* del personale inferiore, e poi nell'articolo 6 di nomina del personale insegnante. Quindi, accogliendo per questa parte la proposta dell'onorevole Senatore Rossi, gli dico che essa trova posto in coda dell'articolo 6, dove si parla della *nomina degli insegnanti*; e alla fine di esso possiamo discendere a determinare il modo di nomina del personale *inferiore*.

Vi è la terza ed ultima questione, la quale è stata già discussa da me e dagli onorevoli Senatori che l'hanno trattata sia nell'un senso, che nell'altro. Però nella discussione di ieri rimase un fatto non abbastanza chiarito. Rimase,

cioè, a chiarire in che modo funzionano sotto il rapporto della condizione di ammissione le ventitre scuole attuali.

Io dissi che la maggior parte si regola colla seconda elementare come condizione di ammissione. Ma siccome mi pare che su di questo abbia mosso dubbio l'onorevole Senatore Finali, Relatore dell'Ufficio Centrale, mi sono fatto un dovere di meglio esaminare le cose. Ho verificato che delle 23 scuole, 15 hanno per condizione la *seconda elementare*; una sola, la terza, Co-senza; una sola, la quarta, Brescia; e le altre hanno per condizione un esame eguale o di poco superiore alla seconda elementare.

E dico così, perchè nei rispettivi regolamenti non si sono riportati al linguaggio della seconda, terza, o quarta classe elementare; ma hanno determinato le materie di ammissione, che su per giù corrispondono alla seconda elementare. Cosicchè delle 23 scuole attuali quasi tutte sono regolate colla seconda elementare.

Ora veda il Senato quali conseguenze deriverebbero se si accettasse l'idea di voler la quarta come condizione di ammissione. Se ciò avvenisse, non si potrebbero certo distruggere i diritti acquisiti da queste 23 scuole che esistono. Bisognerebbe dunque stabilire per le altre scuole future una condizione diversa delle attuali. E pare giusto al Senato che nello stesso Regno funzionino le stesse scuole con diverse condizioni di ammissione?

Ma vi è una seconda ragione per la quale debbo proprio dissentire dalla necessità della quarta classe elementare, e come ho già detto ieri....

Senatore ROSSI A. Domando la parola.

GRIMALDI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*.... in un modo generale e oggi mi permetto di confortare anche coi numeri.

Le attuali scuole *pratiche* e *speciali* sono 29; e le 29 provincie nelle quali esistono hanno 3211 comuni, dei quali solo 715 hanno la terza e la quarta classe elementare. Ora questa è la condizione di fatto. Sottraete pure le scuole *speciali* per le quali questa condizione non esiste; ma guardando le sole scuole *pratiche* si trova che le provincie nelle quali sono fondate attualmente, appena per la quarta parte dei comuni hanno le scuole elementari complete; gli altri tre quarti sono mancanti della terza e della quarta.

SESSIONE DEL 1882-83-84-85 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 MARZO 1885

Ora dunque se voi mi mettete per condizione di ammissione, quella di avere la quarta classe elementare è lo stesso che non volere la legge, è lo stesso che non ammetterne l'applicazione. Chi vuole il fine deve volere i mezzi. Il Senato parmi che voglia il fine, il Senato non può non volere la diffusione di questo genere di scuole, prevì tutti quei temperamenti, che come diceva l'onorevole Saracco, debbono rendere questi istituti serî e rispondenti al loro fine.

Se dunque si vogliono le scuole, non sarebbe giusto, a mio modo di vedere, creare alle diverse provincie del Regno una diversa condizione, ed aggiungere alle tante cause di spequazione morali e didattiche che esistono in Italia, anche quest'altra.

Io prego quindi il Senato di accettare l'una delle due cose: o la formola adottata dalla Camera dei Deputati che lascia al Ministero la determinazione di tutte le condizioni di ammissione; formola che fu da me sostenuta e meglio risponderebbe al mio pensiero: o se il Senato volesse proprio fermarsi a determinare le condizioni, limitare come minimo di ammissione la seconda elementare, non la quarta.

Il volere la quarta è per me, consentite che io lo ripeta, lo stesso che o votare una legge inutile o votare una legge la quale nelle sue applicazioni avrebbe buon occhio per taluni, che sono i pochi, un cattivo occhio per gli altri, che sono i molti.

Mi riassumo dunque pregando il Senato a volere sopprimere il primo comma dell'Ufficio Centrale, o in ogni caso sostituirvi l'altro che io ho accennato; lasciare il secondo così come si trova; lasciare anche il terzo previa qualche modifica di forma; e riserbare quello che io accetto e che vuole l'onorevole Senatore Rossi, ma che mi parrebbe trovasse sede più opportuna in coda dell'articolo sesto.

Senatore PECILE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PECILE. Sarebbe difficile trovar parole più efficaci di quelle che ha pronunciate l'onorevole Ministro, e per conseguenza non farò che riportarmi al mio discorso, nel quale appunto ho detto che pretendere per l'ammissione in queste scuole la quarta elementare sarebbe lo stesso che dire che non si vogliono istituire.

Inoltre sono in obbligo di dire all'onorevole Senatore Saracco che se noi sosteniamo e vo-

tiamo questa legge sappiamo quale sarà il suo scopo, quantunque non sia stata mantenuta la definizione proposta dall'Ufficio Centrale.

Questa legge ha dei precedenti, dei fatti, delle massime, ed io qui non starò ad annoiare il Senato a leggere il primo articolo delle massime per le scuole pratiche di agricoltura, che vennero allegate alla Relazione Miceli dell'8 maggio 1881 e che certamente l'onorevole Senatore Saracco, così pratico, così erudito nelle cose parlamentari, conoscerà perfettamente.

Senatore SARACCO. Non lo conosco.

Senatore PECILE. L'onorevole Saracco dice di non conoscerlo, quindi mi permetta il Senato di leggere questo primo articolo:

« Scopo della scuola deve essere quello di formare agricoltori esperti nelle migliori pratiche agrarie generali e speciali, la cui applicazione possa favorire l'incremento della produzione fondiaria rurale della provincia.

« Dopo compiuto il corso gli allievi devono tornare alla vita dei campi. Il convitto annesso alla scuola deve essere per ciò ordinato in modo che vi siano per quanto è possibile riprodotte le condizioni delle famiglie coloniche benestanti; che gli alunni conservino nel vitto, nel vestito ed in tutte le abitudini loro, la sobrietà, la semplicità e la morigeratezza che sono proprie della vita del campagnuolo; che inoltre contraggano l'abitudine del lavoro, dell'ordine e della pulitezza, dell'onestà e del buon impiego del tempo, e vi acquistino anche quell'istruzione speciale che basti a porli in grado di dirigere la coltura del proprio podere e di fondi altrui in qualità di fattore per conto di altri, ecc., ecc. secondo le consuetudini o forme di contratto agrario predominanti nella provincia ».

Dirò al Senatore Saracco che su queste basi, nella mia provincia si è istituita una scuola che si mantiene contadinescamente, e dalla quale alcuni escono contadini come vi sono entrati; e nell'appoggiare questa legge, ho avuto la speranza che le scuole pratiche d'agricoltura s'informino ai principî stabiliti sopra queste massime.

Associandomi alle efficaci parole del signor Ministro, dico che chi vuole queste scuole pratiche bisogna che assolutamente si accontenti della seconda elementare.

L'idea che queste scuole debbano servire per i figli delle classi dirigenti non ha trovato appoggio in Senato, quindi mi pare conseguente la proposta della seconda elementare, che è la conferma di quel carattere di semplicità che il Senato ha manifestato di voler dare alle scuole pratiche proposte con questa legge.

PRESIDENTE. Il Senatore Rossi ha la parola.

Senatore ROSSI A. Io intervengo nella discussione collo scopo di sbarazzare il terreno, e dichiaro, dopo di avere udito le parole del signor Ministro, di ritirare il mio emendamento, come ritirerò probabilmente anche i successivi, ringraziando il signor Ministro di aver accettato di trasportare all'articolo 6 l'ultimo comma del mio emendamento all'art. 3, che si riferisce alla nomina del personale inferiore. Dirò di ciò la ragione. I due concetti che io ho tentato di sviluppare nel discorso dell'altro giorno sulla discussione generale tendevano a questo: primo, rilevare il grado e la coltura delle scuole pratiche di agricoltura, precisandone lo scopo; secondo, allargarne, semplificandoli, gli ordinamenti. La tornata di ieri fu spesa in gran parte nella definizione degli scopi. Il Senatore Pecile ci ha letto i programmi generali, dove si parla di *dirigere*, e su questa parola, e anche sull'altra *condurre* è nata una discussione, per cui queste due espressioni sono state messe da parte. Le definizioni che vennero date da quattro oratori, il Senatore Pecile, il Senatore Alvisi, il Senatore Moleschott e il Senatore Devincenzi furono completamente condivise dall'onorevole Ministro. Noto questo perchè effettivamente quei concetti erano affatto opposti non solo a quelli che io aveva tentato di far prevalere, ma altresì a quelli dell'Ufficio Centrale. Se ieri avessi avuto l'efficace appoggio della parola autorevole del Senatore Saracco, probabilmente le forze si sarebbero almeno divise e bilanciate. Invece quei quattro oratori, ben più valenti di me, hanno fatto prevalere in Senato, cotali concetti malgrado le loro divergenze non piccole. Infatti l'onorevole Devincenzi espresse nel suo discorso un concetto, stando al quale queste scuole dovrebbero produrre degli agricoltori obbedienti, mentre stando alle parole del Senatore Alvisi, parrebbe si dovesse escludere da esse qualunque principio più o meno autoritario.

Ma vi ha di più, l'onorevole Pecile, come

abbiamo udito, non vuole che contadini, al contrario dell'onorevole Alvisi che vorrebbe ammettere proprietari e contadini insieme. Provai non so se più sorpresa che dispiacere nel vedere come il Ministro, che aveva accettato il concetto dell'Ufficio Centrale e mio, l'abbia poi abbandonato.

A queste ed altre consimili divergenze, secondo me, si sarebbe potuto rimediare, accettando appunto come base di ammissione il concetto della quarta elementare.

L'onorevole Ministro risponde che noi abbiamo delle scuole, la cui massima parte s'accontenta della seconda elementare, ed una sola della terza, ed una della quarta elementare per le ammissioni. Io osserverò che la migliore di tutte è forse quella di Reggio che va colla quarta. Egli dice che, facendo una legge per la quarta elementare, ossia pel grado di ammissione in base alla quarta, si fa una legge inutile.

Ma, o Signori, se l'efficacia di queste scuole dipende pure dall'applicazione di questa legge, ciò deve essere una ragione di più per applicarla, se vogliamo migliorare realmente tali scuole. Ora, io credo che colla formula più lata che si vuole accettare, giustificheremo il dubbio che ha mosso il Senatore Saracco alludendo alle solite sospensive, cioè non faremo che qualche cosa di indefinito, che per nulla pregiudicare a nulla concluderà. Ed io infatti dubito assai che l'unico risultato di questa legge sarà quello soltanto di avere assicurata l'uniformità e la misura del contributo dello Stato in tre quinti della spesa. Eppure, queste scuole, sono le sole che dipendono dal Ministero di Agricoltura, da quel Ministero che deve provvedere ai bisogni i più urgenti ed immediati dell'agricoltura stessa. Mi pare che questo solo pensiero avrebbe dovuto spingere il Governo ad elevarne il grado e la coltura. Io aveva proposto quell'emendamento, vedendo la buona riuscita che quelle condizioni di ammissione avevano fatto anche per la scuola, che ho fondata io stesso a Schio, e mi pareva che il signor Ministro avrebbe potuto condividere le idee dell'Ufficio Centrale, piuttosto che quelle dell'onorevole Senatore Pecile, il quale, mi scusi, come per giudicare degli Istituti tecnici, piglia per esempio il suo Istituto di Udine, così per le scuole pratiche piglia solo Pozzuolo. Onde evitare giudizi troppo

particolari, bisogna estendere il proprio sguardo su tutto il Regno.

L'onorevole Pecile è molto benemerito dell'istruzione della sua città, dove fu sindaco, ed ha contribuito in gran parte a creare l'Istituto femminile *Uccellis*. Non posso far di meno di rivolgergli i miei complimenti, ma vorrei che spingesse il suo sguardo un po' più in là di Pozzuolo e di Udine.

Queste scuole che ieri si sono appena tratteggiate e discusse, ed oggi senz'altro approvate, non sono certo quelle che io aveva desiderato; per conseguenza, potendo i miei emendamenti prolungare inutilmente la discussione, dichiaro di ritirarli, fidando sull'assicurazione che ieri ci ha fatto il signor Ministro, di raggiungere la riunione cioè dell'insegnamento agricolo in un solo Ministero. Imperocchè, data questa nuova direzione, potranno allora prevalere altri concetti nel formare il grado medio ed il grado superiore dell'istruzione agraria. Fratanto a questo, che rimane così inferiore, come fu fino adesso, io non saprei propriamente attribuire nessuna efficacia.

Senatore MARESCOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MARESCOTTI. L'onorevole Ministro, modificando il concetto dal quale pareva in qualche modo informato quest'articolo dell'Ufficio Centrale, vale a dire, di portare la coltura e l'istruzione dei discepoli dalla quarta elementare alla seconda, si è accostato al mio concetto, ed oramai sono anche io disposto a fare quello che fece l'onorevole Senatore Rossi, a ritirare cioè i miei emendamenti; perchè io credo che non vi siano che due scuole, una scientifica e l'altra destinata ad applicare i risultati della scienza all'agricoltura. Ora, questa applicazione dei risultati della scienza non deve esigere un'alta coltura nei discepoli, ma deve essere una scuola tale che ogni discepolo il quale sappia leggere, possa esservi ammesso. Quindi io sono ben contento che tali giovani possano entrare in queste scuole dove potranno conoscere quali sono i processi della scienza indicati per applicarsi ai diversi rami dell'agricoltura. Noi abbiamo ad esempio i Comizi agrari destinati a diffondere nei campagnuoli provetti le pratiche migliori all'agricoltura, ed ora noi creiamo una scuola la quale insegna pure ai campagnuoli ad ap-

plicare i processi che sono stati indicati dalla scienza, alla coltura dei campi cui essi vogliono dedicarsi; quindi, stabiliti così i confini di questa legge, io mi sento ora più tranquillo e quasi direi comprendo ormai chiaramente che cosa si voglia fare con questa legge.

GRIMALDI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GRIMALDI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Ho passata alla Presidenza la redazione dell'art. 3, che ho pur fatta nota al Relatore dell'Ufficio Centrale.

Il secondo comma l'ho trascritto perfettamente dalla redazione dell'Ufficio Centrale; per il terzo comma ho solamente tolto le parole: *modi di nomina*, appunto per poter poi nell'articolo sesto, in esaurimento della proposta fatta dal Senatore Rossi, dire che per il personale inferiore possa provvedervi il Comitato. In questo modo ho depresso l'articolo al banco della Presidenza, sperando che il Senato vorrà approvarlo.

E poichè ho la parola, mi occorre rettificare un apprezzamento dell'onorevole Senatore Rossi, che non potrei lasciar passare. Egli ha detto che di tutte le scuole *pratiche*, quella che più prospera è quella di Brescia, dove vi è per condizione di ammissione la quarta classe elementare. È verissimo che cotesta scuola prospera, ma funziona bene non già per la condizione di ammissione, sibbene per altre condizioni che è ora inutile dettagliare.

Però io debbo prendere la parola in difesa delle altre scuole. Ho inteso proferire dei giudizi un po' esagerati su di esse; eppure ve ne sono talune che, posso assicurare il Senato con piena conoscenza di causa, funzionano benissimo.

Io non voglio far nomi, perchè non mi pare opportuno di farlo; e facendolo, parrebbe che io avessi delle preferenze per una piuttosto che per un'altra scuola.

Ma dico al Senato che non solo la scuola di Brescia funziona bene, ma funzionano pur bene parecchie delle altre. Dopo quello che ieri ho detto, e dopo la votazione del Senato sull'art. 1, che è stata conforme alla mia proposta, credo inutile rispondere all'onorevole Rossi, che ha voluto richiamare la questione, già da quell'ar-

ticolo risoluta, intorno alla definizione delle scuole *pratiche*.

Senatore SARACCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SARACCO. Io debbo anzitutto una parola di ringraziamento all'onorevole Senatore Rossi, delle cortesi espressioni che mi ha rivolto, ed un'altra all'onorevole Senatore Pecile, il quale, se ho ben compreso, ha citato in difesa della sua causa un lungo brano della Relazione che alcuni anni addietro veniva presentata dall'onorevole Miceli, allora Ministro dell'Agricoltura, alla Camera dei Deputati, in capo ad un progetto di legge per l'ordinamento delle Scuole agrarie-forestali. Veramente questo progetto di legge, per quanto ne so, si è arenato nell'altro ramo del Parlamento, e però, se fossi così erudito, come l'onorevole Pecile cortesemente suppone, mentre sgraziatamente nol sono, difficilmente mi sarei trovato in grado di conoscere questo documento, poichè il progetto elaborato dal Ministro Miceli non è pervenuto, ch'io sappia, fino alla porta del Senato.

Ma io dichiaro francamente, che oggimai non arrivo a leggere chiaro in questa faccenda. L'onorevole Pecile, naturalmente, è il più contento di tutti, perchè crede che l'articolo 1 debba essere inteso nella maniera più conforme alla opinione che Esso ha propugnato, qui davanti al Senato. Ma come avvertiva pur dianzi il Senatore Rossi, molti altri Senatori la pensano altrimenti da lui; e non saprei bene quante edizioni si possano fare delle diverse opinioni che sono state espresse in Senato circa l'interpretazione da darsi all'art. 1. Ci sono le edizioni in foglio e le edizioni in diamante, a voler ripetere qui l'espressione leggiadra di un fine ed acuto Uomo, che siede nell'altro ramo del Parlamento; ma i diversi pareri non conducono, ed escludono piuttosto, che si possa stabilire l'accordo nella intelligenza che più si conviene a questo articolo della legge.

Intendiamoci bene, onorevole Pecile, se Ella crede che si debbano istituire scuole contadinesche, come le ha chiamate, dico anch'io che ha ragioni da vendere. Ma quelli i quali sono di diverso avviso, come si potranno accontentare che vengano ammessi a frequentare le scuole, in qualità di allievi, quei giovani che abbiano appena superato l'esame della 2^a elementare? Parliamoci schietto, o Signori, e di-

mentichiamo per poco che a questi ragazzi, appena giunti al ventunesimo anno di età, abbiamo riconosciuto la capacità sufficiente per ammetterli all'esercizio dell'elettorato politico. La verità nuda e cruda è questa, che chi esce da quelle scuole sa appena leggere e scrivere, ed è tutto quello che realmente vi si impara.

Abbiamo pronunciato la parola magica, e fatto una legge per creare l'insegnamento obbligatorio, col proposito dichiarato di allargare la base dell'insegnamento popolare, ora monco ed imperfetto; ma finora abbiamo fatto un bel nulla, e non so se arriveremo così presto a fare qualche cosa di buono. Per me, adunque, il giovane che esce dalla seconda elementare, il quale, magari dopo parecchi anni, va a frequentare una di queste scuole che si tratta di creare, sarà gran mercè che sappia leggere e scrivere correttamente.

Ora, qual è l'insegnamento che si vuol dare in queste scuole?

L'onorevole Pecile leggeva or ora alcune frasi di una Relazione, che porta la firma dell'onorevole Ministro Miceli, onde appare quali fossero gli intendimenti dell'egregio uomo che presentava alla Camera dei Deputati il progetto di legge del quale mi è già avvenuto di parlare. Ma io, o Signori, posso leggerne un altro di questi programmi, lo stesso che va unito al disegno di legge che viene adesso in esame. Non potrei veramente affermare che questo programma di studi abbia riscossa tutta intiera l'approvazione dell'onorevole Ministro Grimaldi, ma siccome egli non l'ha sconfessato, ed ha fatto sua la proposta presentata dall'onorevole Berti, devo naturalmente credere che l'opinione del Governo sia e rimanga la stessa.

Ora, io trovo qui una indicazione ufficiale degli insegnamenti teoretici che si dovranno impartire nelle Scuole pratiche di agricoltura, e di qui sono necessariamente indotto a credere che il pensiero del signor Ministro sia quello.....

GRIMALDI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Dica, ha pensato.

Senatore SARACCO..... Se l'onorevole Ministro non accetta questo programma, è un'altra cosa, ma finchè non penserà a presentarne degli altri, io mi fermo a questo che trovo negli atti della Camera elettiva, ed è un'emanazione del Ministero dell'Agricoltura. Vediamo pertanto

quel che devono studiare ed imparare questi ragazzi.

« Elementi delle scienze fisiche e naturali nelle loro attinenze alle principali teorie agronomiche ». Intendete voi, o Signori, che un ragazzo uscito dalla seconda elementare possedga le cognizioni necessarie perchè si possa giovare di questo insegnamento? Ci vorrà almeno una buona preparazione, solo perchè certi nomi gli possano entrare nella testa.....

Io ricordo di aver assistito ad alcune lezioni di chimica elementare frequentate da giovani usciti dalla quarta elementare, ed ho dovuto persuadermi, che pochi erano quelli che davano segno di capir bene quel che udivano dalla bocca di un eccellente insegnante. Figuratevi adesso quel che un ragazzo, laureato nella seconda elementare, che forse da parecchio tempo non avrà preso un libro in mano, potrà imparare di bello e di buono, quando si troverà lanciato a studiare le scienze fisiche e naturali!

Tiriamo avanti. « Disegno geometrico e norme principali di geometria ».

Anche qui io non giungerò mai a persuadermi che un alunno della 2^a elementare possa affrontare lo studio del disegno geometrico e della geometria, quando è alquanto dubbio se abbia imparato o tenga a mente le prime quattro operazioni dell'aritmetica.

Potrei andare più oltre, ma penso che basti. Io giudico che il Senato converrà con me, che bisogna soprattutto commisurare il grado di istruzione dell'alunno alla qualità dell'insegnamento che gli viene impartito. E siccome è appena da presumere che per bere con frutto alle fonti di questa ed altrettali materie, basti aver compiuto l'intero corso elementare, penso che il Senato vorrà fare buon viso alla proposta dell'Ufficio Centrale.

L'onorevole Ministro ci diceva: O accettate questa legge tal quale, se no, voi arriverete a far nulla di nulla. Io dico invece: Meglio far nulla, che spendere dei quattrini per istruire un certo numero di giovani, i quali uscendo dalla scuola ne sapranno forse meno di quanto ne sapevano allorchè vi sono entrati. Voi farete delle scuole rachitiche, che faranno più male che bene, poichè dai frutti che produrranno non è da aspettarsi che le nostre popolazioni si sentano attratte a riporre la loro

fiducia in queste scuole che vogliamo generalizzare nelle diverse parti del Regno.

Però, se ho ben compreso, l'onorevole Ministro di Agricoltura non partecipa intieramente alle opinioni del suo antecessore, e sentirò volentieri quello che egli avrà la bontà di farci sapere a questo riguardo.

Anche l'articolo proposto dall'Ufficio Centrale ammette, che per via di regolamenti si debbano determinare le altre condizioni di ammissione, e stabilire i programmi d'insegnamento; la sola differenza sta in ciò, che a parere dell'Ufficio Centrale si dovrebbe adottare una disposizione conforme sul grado di capacità degli alunni.

Ora, se i programmi d'insegnamento saranno diversi da luogo a luogo, da scuola a scuola, se avremo qui le scuole contadinesche, ed altrove si crederà più utile la creazione di altre scuole di grado superiore, intendo assai bene che si possano applicare regole diverse, anche nel riguardo della capacità intellettuale degli alunni. Nelle scuole contadinesche potrà bastare, come *minimum*, l'istruzione di grado elementare inferiore, mentre si deve volere qualche cosa di più per gli allievi delle altre scuole. Io desidero pertanto di sapere dall'on. signor Ministro, se i programmi dell'insegnamento teorico nelle scuole pratiche d'agricoltura che andavano uniti in allegato al presente disegno di legge, quando fu presentato all'altra Camera, rendano anche oggi il pensiero del Governo.

Quando avrò intese le sue dichiarazioni, saprò a qual partito appigliarmi. Se i programmi d'insegnamento saranno proposti dai corpi locali, spetterà sempre al Ministro di approvarli, e spero udire dalla sua bocca, che quando si tratterà della istituzione di qualche scuola pratica di agricoltura, che non sia addirittura una scuola contadinesca, si terrà fermo il principio, che l'allievo debba far fede di aver superato con frutto almeno la terza e più spesso la quarta elementare. Non ho altro da dire.

GRIMALDI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GRIMALDI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. In risposta all'onorevole Saracco, posso dargli delle assicurazioni più evidenti, che spero lo persuaderanno.

Nel disegno di legge presentato dal mio pre-

decessore, come egli esattamente ha riferito, era annesso un programma, ed io l'ho trovato anche nella Relazione parlamentare riportata. Ma io in ciò non aveva alcuna responsabilità, nè avevo mai espresso il mio convincimento. Scitanto in taluni punti io aveva sottoposto all'esame della Commissione parlamentare alcune modificazioni. Nella discussione avvenuta innanzi alla Camera si fece chiaro quel concetto che ora ha espresso l'onorevole Saracco. In quella discussione si disse: di togliere il programma: di non dare alcuna norma rigida e fissa: di lasciare che i programmi sieno fissati per ogni scuola dal Ministero, d'accordo cogli enti morali che vi contribuiscono: e ciò in omaggio a quelle considerazioni che si sono fatte ripetutamente nel Senato, cioè, che per ciascuna scuola si dovesse avere riguardo alle pratiche agrarie generali, ma si dovesse specialmente attendere a quelle richieste dalla condizione speciale della coltivazione che si fa in ciascuna provincia.

Ed io perciò ho voluto leggere le istruzioni che dà l'Amministrazione della agricoltura nel fondare le scuole. Dunque non parliamo affatto di quel programma che era annesso alle Relazioni precedenti, ma che è assolutamente tolto dalla legge. Questa, come viene proposta al Senato e come fu votata dalla Camera, d'accordo col Ministero, stabilisce che i programmi d'insegnamento debbano essere lasciati alla cura del Governo, sentiti i corpi morali contribuenti nella spesa.

Ora, questi programmi d'insegnamento in che cosa debbono consistere?

Debbono per ciascuna scuola variare, ma vi deve essere per ciascuna scuola la stessa base; inquantochè in ogni scuola vi deve essere la sovrabbondanza della *pratica* sopra la *teoria*.

In ogni scuola di questo genere vi deve essere la determinazione di tutte le pratiche agrarie, che debbono essere fatte; ma poi, fermo lo scopo, tutte le altre modalità che debbono accompagnare il programma e che ne costituiscono l'accessorio, sono lasciate per ciascuna scuola al criterio del Governo, sentito l'avviso degli enti morali, i quali, pagando, hanno l'interesse di vedere che le scuole prosperino e che corrispondano al loro scopo.

Ma, in quanto ai programmi, io non voglio tediare il Senato nel leggerli; però ho qui i pro-

grammi di tutte le scuole pratiche delle nazioni civili.

Ho qui i programmi della Germania: se li sottoponessi un momento all'esame dell'onorevole Senatore Saracco, egli vedrebbe che in Germania, su per giù, la condizione di ammissione è quella stessa che si domanda da noi, cioè qualche cosa che sta come la seconda elementare, o poco più.

Ora non è il caso di entrare in questo esame, ma se si volesse, potrei leggervi tutte le materie che costituiscono i programmi delle scuole pratiche della Germania, del Belgio e della Francia.

Diciamo che da noi tutto va male; ma io vi dico, che delle ventitrè scuole che esistono, ce ne sono parecchie (e lo ripeto in omaggio alla verità) che prosperano, che vanno bene, che corrispondono al loro scopo. Ma lascio i programmi così censurati....

Senatore SARACCO. Non ho censurato niente.

GRIMALDI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*... e mi permetto di notare che le istruzioni date dal Ministero sono queste: « L'istruzione teorica deve restringersi a quanto sia necessario per l'intelligenza e l'applicazione delle pratiche agrarie, e comprende, ecc. ».

Se pigliamo tutte le materie indicate nelle nostre istruzioni, cioè: storia naturale, geografia, storia, contabilità, ecc., nel senso che ciascuna di esse deve formare oggetto d'insegnamento, non ci troviamo più colla scuola *pratica* di agricoltura. Ma conviene riflettere che nei nostri programmi chiediamo soltanto le nozioni elementari; lochè è ben diverso da programmi sviluppati di queste materie.

L'onorevole mio amico, il Senatore Devincenzi, nella discussione generale ha parlato dell'*azoto*. Io capisco che i giovani non debbano saperne quanto Liebig; tutt'altro: i giovani alunni debbono avere unicamente le *nozioni elementari* intorno all'*azoto* ed a ciò che serve, insegnato loro praticamente. Potrei moltiplicare gli esempi, ma il Senato certo non ne ha bisogno.

Non esageriamo adunque le cose nel dire che vogliamo programmi *vasti*.

Noi vogliamo lezioni elementari *teoriche*, che servano esclusivamente alla *pratica* agraria, la quale debbe avere una preponderanza sulla *teorica*.

Se il Senatore Saracco mi facesse la cortesia di leggere due pagine del progetto di massima, che il Ministero ha adottato per queste scuole, troverà precisamente tutto ciò che ho avuto l'onore di esporre al Senato.

Concludendo adunque, io sono d'accordo col Senatore Saracco quando egli vuole che per ogni scuola si faccia un programma d'insegnamento; come per l'appunto è detto nella seconda parte dell'articolo 3.

Mi occorre ancora di dare una spiegazione all'onorevole Saracco.

Io non dico che la seconda elementare debba essere il massimo, tutt'altro; per me deve essere il *minimo*; ma il *minimo*, che per me è la seconda elementare, per l'Ufficio Centrale è la quarta.

Il nostro dissenso sta appunto in ciò, se cioè il *minimo* debba essere la *seconda* o la *quarta* elementare.

La mia proposta, per il minimo, *della seconda* non esclude di stabilire per talune scuole la terza od anche la quarta.

Immaginiamo che si tratti di approvare il regolamento per una scuola *pratica* in una provincia ove siavi l'insegnamento di quarta elementare; non vi è dubbio che io richiederò la quarta elementare per l'ammissione, come appunto si è fatto per la provincia di Brescia. In quelle provincie ove l'istruzione elementare giunga fino alla terza, io esigerò la terza, come avviene per la provincia di Cosenza.

Io perciò credo che l'Amministrazione debba avere le mani libere, e non escludere che si possa chiedere la terza e quarta elementare. Ma se qui si vuole stabilire un *minimum* assolutamente (mentre, ripeto, la mia formula preferita è quella di lasciare tutto ai regolamenti); devesi applicare la legge egualmente a tutte le provincie italiane, e quindi il *minimo* deve essere la seconda elementare, senza escludere possibilmente la terza e la quarta.

Insomma, dovendo ciascuna scuola modellarsi sulle condizioni intellettuali ed agrarie proprie della provincia, al cui miglioramento è destinata; e dovendo e potendo sperarsi a grado a grado un progresso nella coltura generale; il migliore espediente è, anzichè mettere l'obbligo assoluto del corso elementare per l'ammissione alla scuola, rimandare questa condizione alle altre riserbate al regolamento,

cui accenna quest'articolo 3 che discutiamo. Per tal modo si potrebbe provvedere più acconciamente ai bisogni di ciascuna scuola e sarebbe facilmente aperto l'adito alle ulteriori modificazioni che si manifestassero necessarie.

Le scuole, come ora nascono, non saranno quelle di altri 10 o 20 anni. Dappertutto si sono venute trasformando e si è elevato il grado d'insegnamento. Conviene quindi anche a noi seguire questo corso progressivo, e cominciando dalla seconda elementare giungeremo per tutte alla quarta. Dunque, o libertà e riserva al regolamento, o minimo della seconda elementare.

PRESIDENTE. Spetta la parola al Senatore Saracco.

Senatore SARACCO. Io mi compiaccio delle ultime parole pronunciate dall'onorevole Ministro, e prendo atto delle sue dichiarazioni, che a seconda dei casi l'ammissione alla scuola potrà essere subordinata alla condizione che i giovani dimostrino di aver frequentato con frutto la terza, ed anche la quarta elementare.

Ma io mi sono mosso a parlare, perchè devo manifestare la sorpresa che ho dovuto provare, quando intesi dire dall'onorevole Ministro, che io avevo criticato amaramente il programma di queste scuole. Non sono io, onorevole Ministro, che abbia criticato il programma allegato al progetto di legge presentato dal suo antecessore alla Camera elettiva, nè lo critico. Ho detto solo, che per arrivare a quelle scuole, dove si insegnano tali materie, bisogna possedere un maggior corredo di cognizioni. L'onorevole Ministro è andato molto più innanzi di me, ed ha realmente criticato questo programma, poichè ha detto chiaramente, che non intendeva adottarlo a base dell'insegnamento, che si dovrà impartire in queste scuole.

Del resto, a me pare che l'onorevole Ministro abbia dato più ragione a me che ad altri, giacchè ha riconosciuto che per giungere al limitare di quelle scuole, nelle quali si volessero insegnare gli elementi di scienze fisiche e naturali, di disegno geometrico, e simili cose, egli stesso giudica, che l'alunno debba fornire la prova d'aver superata la terza o la quarta elementare. Penso perciò che finiremo per intenderci, sebbene sia molto scarsa la speranza che conservo, circa i frutti che si possono aspettare da questa

SESSIONE DEL 1882-83-84 85 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 MARZO 1885

legge. Di questo passo, arriveremo giù giù, fino a creare delle scuole di villaggio!

Io confido che tali non siano gli intendimenti dell'onorevole signor Ministro dell'Agricoltura, e dichiaro quindi che l'onorevole Finali ed io ci rimettiamo interamente al giudizio del Senato.

PRESIDENTE. Leggo il primo comma dell'articolo terzo come viene proposto dal signor Ministro.

« Per essere ammessi alla scuola gli alunni devono aver superato le due prime classi elementari o sostenere con felice successo un esame sulle materie insegnate nella detta scuola ».

Senatore DEVINCENZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore DEVINCENZI. Io pregherei il signor Ministro di fare il mutamento di una sola parola, perchè forse risponderrebbe meglio al concetto che egli stesso ha espresso.

Io direi in questo modo:

« Per essere ammessi alla scuola gli alunni dovranno aver superato *almeno* la seconda classe elementare ».

PRESIDENTE. Il signor Ministro accetta questo cambiamento?

GRIMALDI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Accetto.

PRESIDENTE. E l'Ufficio Centrale accetta questo articolo?

Senatore FINALI, *Relatore*. Dopo questa discussione, e per riguardo non solo a quel programma che non è stato mai disdetto, ma anche ai vari programmi pratici delle esistenti scuole agrarie che sarebbe troppo lungo e fastidioso il leggere, l'Ufficio Centrale non vede ragione d'abbandonare la propria formula, cioè che si richiegga per l'ammissione a queste scuole la istruzione di quarta elementare.

Non mi dilungherò in questo argomento, poichè ciascun Senatore a quest'ora ha potuto rendersi ragione dell'una e dell'altra proposta, ed il successo ottenuto ieri non mi conforta a diffondermi in più parole per sostenere quella dell'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. Il signor Ministro dunque ha proposto un emendamento al primo comma dell'articolo 3 dell'Ufficio Centrale, e suonerebbe così: « Per essere ammessi alla scuola gli alunni debbono avere superato almeno le due

prime classi elementari, o sostenere con felice successo l'esame sulle materie insegnate nelle dette scuole ».

Ed ella, onorevole Relatore, vorrebbe che invece delle *due prime scuole* si dicesse *la quarta elementare*.

Senatore FINALI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI, *Relatore*. Il progetto su cui si fa la discussione è quello dello Ufficio Centrale e la proposta dell'onorevole Ministro è un emendamento al nostro progetto che si sta ora discutendo.

PRESIDENTE. Ma allora non c'è dubbio alcuno si tratta di un semplice emendamento.

Senatore SARACCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SARACCO. Scusi, onorevole Presidente, ma io credo che qui non si tratti di emendamento che debba aver la precedenza nel voto, mentre la proposta più larga è quella dell'Ufficio Centrale. Dico ciò, perchè mi pare che il voto del Senato riescirà più esplicito e chiaro, se si adotta questo metodo di votazione. Noi dell'Ufficio Centrale sappiamo già che saremo sconfitti, ma che importa? Ognuno ha le proprie convinzioni ed occorre mantenerle.

GRIMALDI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GRIMALDI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. A me pare invece che seguendo il criterio cui ha accennato l'onorevole Saracco, sia più larga la mia proposta che ammette come *alunno* chi abbia fatta la seconda elementare; e quindi debbe essere messa in votazione prima di ogni altra. È giusta la sua premessa, ma la conclusione che ne trae non parmi la più esatta, avuto riguardo allo scopo della *scuola*.

PRESIDENTE. Allora coloro che intendono che la votazione proceda secondo la proposta dell'Ufficio Centrale, vogliano alzarsi.

(Non è approvato).

PRESIDENTE. Leggo dunque il primo comma dell'articolo 3 come lo ha proposto l'onorevole Ministro:

« Per essere ammessi alla scuola gli alunni debbono aver superato almeno le due prime classi elementari o sostenerò con felice successo

un esame sulle materie [insegnate nelle dette scuole].

Coloro che approvano questo primo comma vogliono alzarsi.

(Approvato).

Leggo il secondo comma.

« Con decreto regio, sentiti i corpi morali contribuenti nella spesa, sarà fatto per ogni scuola un regolamento, nel quale siano determinate le altre condizioni per l'ammissione, i programmi d'insegnamento, la durata dei corsi, il numero degl'insegnanti, le norme per gli esami, per le promozioni e pei certificati di studio, e quelle per l'amministrazione della scuola ».

(Approvato).

Ora leggo il comma terzo.

« Per la vigilanza, il servizio e il personale tecnico inferiore che occorresse, sarà provveduto con decreto ministeriale, che stabilirà pure le retribuzioni, sentito l'avviso dei corpi morali contribuenti ».

Coloro che approvano questo comma vogliono alzarsi.

(Approvato).

Ora si passa all'art. 4.

Art. 4.

Ad ogni scuola è annesso un convitto.

Potranno però esservi ammessi anche alunni esterni, col requisito indicato nell'articolo precedente, e colle altre condizioni che stabilirà il regolamento.

È aperta la discussione su questo articolo. Devo però avvertire che vi sono due aggiunte a quest'articolo; una dell'onorevole Senatore Marescotti e l'altra dell'onor. Senatore Rossi. Interpello i due onorevoli Senatori se insistono in tali aggiunte.

Senatore MARESCOTTI. Io la ritiro.

Senatore ROSSI A. Anche la mia è ritirata.

PRESIDENTE. Adunque le due aggiunte sono ritirate.

Senatore DEVINCENZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DEVINCENZI. Io richiamerei l'atten-

zione dell'onorevole signor Ministro e del Senato sopra questa obbligatorietà del convitto. Si possono dire molte cose intorno ai convitti tanto in bene quanto in male. L'opinione pubblica è tanto divisa su questo proposito, come è pur divisa l'opinione di coloro che si occupano specialmente di questa materia, che è inoltre incertissima, e non è informata ad una massima unica.

Ad ogni modo non per ragione del bene o del male che possa andare annesso ai convitti, ma solo per ragione di facilitare queste scuole e di renderle più possibili, crederei utile, e pregherei l'onorevole signor Ministro ad accettare che invece di dire: Ad ogni scuola è annesso un convitto si dica: può essere annesso un convitto. Se le provincie li vorranno, li stabiliranno; altrimenti non li stabiliranno.

GRIMALDI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GRIMALDI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Credo di potere tranquillizzare l'onorevole Senatore Devincenzi (al quale tanto debbo per il buon esito di questa legge), facendogli riflettere, che attualmente tutte le scuole hanno il convitto. E la grave questione si è fatta in senso inverso, se, cioè, conveniva o meno aggiungervi anche gli alunni esterni. Così nel primitivo progetto, come in quello votato dalla Camera dei Deputati, non vi era indicazione degli esterni.

Ora l'Ufficio Centrale ve li aggiunse, ed io ho finito con l'accettare, che possono anche esservi ammessi alunni esterni. Però per questi può farsi questione; ma il convitto mi pare elemento indispensabile, e me lo prova il fatto delle scuole attualmente esistenti, che tutte contribuiscono per il convitto; e la ragione, che molta *pratica agraria* bisogna farla in ore serotine e quindi in convitto. È necessario che gli alunni, per avere tutte le nozioni indispensabili a fin di divenire buoni ed esperti agricoltori, debbono stare riuniti; anzi, ricordo la frase del fondatore delle scuole agrarie, il quale diceva, che si dovrebbero costituire quasi in famiglie coloniche, e dare l'impronta di ciò che dovrebbero diventare, quando hanno già acquistato tutte le cognizioni opportune. Quindi prego l'onorevole Devincenzi a lasciar la frase

SESSIONE DEL 1882-83-84-85 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 MARZO 1885

come è concepita, cioè, *ad ogni scuola è annesso un convitto*.

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 4 per porlo ai voti.

Art. 4.

Ad ogni scuola è annesso un Convitto.

Potranno però esservi ammessi anche alunni esterni, col requisito indicato nell'articolo precedente, e colle altre condizioni che stabilirà il regolamento.

(Approvato).

Art. 5.

La scuola è fornita d'un podere proprio o di terre prese in affitto; e del casamento necessario per la cultura, per l'insegnamento, pel convitto e per le abitazioni del personale addetto alla scuola.

A quest'art. 5 vi sono tre emendamenti, il primo dei quali è del Senatore Marescotti, che ora l'ha ritirato. Darò quindi lettura degli altri due.

Il Senatorè Pecile propone dopo le parole: « *pell'insegnamento pel convitto di aggiungere e in quanto sia necessario per le abitazioni del personale addetto alla scuola* ».

Vi è poi l'aggiunta proposta dal Senatore Alvisi nei seguenti termini:

« La Scuola potrà pure servirsi, di concerto coi proprietari, dei poderi e dei casamenti di Corpi morali e di privati, che avessero già introdotto nelle diverse colture e nelle industrie speciali ed affini quei progressi che sono lo scopo pratico delle scuole ».

Senatore PECILE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatorè PECILE. Il mio emendamento, se è trovato opportuno ed accettato; lo sostengo, diversamente lo ritiro.

PRESIDENTE. Interrogo il signor Ministro se accetta l'emendamento dell'onorevole Senatore Pecile.

GRIMALDI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Una volta che abbiamo ritenuto che ad ogni scuola debba essere ammesso un

convitto, mi pare conseguenza necessaria che il personale annesso alla scuola abbia l'abitazione nell'istesso convitto, per poter bene esercitare le mansioni affidategli, cioè lo scopo didattico e lo scopo educativo.

Colle parole: *in quanto sia necessario*, si può includere il concetto (e l'onorevole Senatore Pecile può apprezzare la cosa meglio che altri, appunto perchè ha una scuola, sulla quale vigila continuamente), che possa da talune provincie, per la vanità di avere una scuola, farla nascere male, credendo di poter risparmiare tutto ciò che possa occorrere per l'abitazione del personale addetto alla scuola. Non lasciamo quindi la porta aperta col dire: *per quanto sia necessario*. Fissiamo le norme generali con precisione, cioè che ogni scuola debba avere podere, casamento, e che questo debba contenere anche l'abitazione del personale. Mi pare che ciò sia più logico nell'interesse del buon andamento di queste scuole, le quali stanno tanto a cuore all'onorevole Senatore Pecile, quanto a me.

Senatore PECILE. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Ora abbiamo l'aggiunta del Senatore Alvisi.

Il Senatore Alvisi ha la parola.

Senatore ALVISI. Il signor Ministro l'altro giorno ha cortesemente accettato il principio che informa questa mia aggiunta, ma non il suo contesto.

Il Senato comprende con ciò che la mia aggiunta non può trovarsi più a posto nell'articolo 5.

Però le ragioni che l'onorevole Ministro ha addotte a me non parvero convincenti per escluderla dalla legge, inquantochè con questa aggiunta si propone di dare una facoltà al Ministro, che non è inserita nella legge.

Infatti quando il Ministro trovasse elementi non solo di risparmio ma anche una base di istruzione più larga nelle colture prevalenti in quelle stesse provincie, nelle quali è necessaria la scuola pratica, io domando al signor Ministro, perchè si voglia togliere la possibilità di unire il suo appoggio alla opera efficace delle individualità, che certo non sono molte, le quali spendono il proprio ingegno e i propri capitali a preparare la vera base d'una istruzione pratica agraria, che non potrete mai raggiungere coi piccoli poderi che volete annessi alla scuola?

La estensione da 20 a 50 ettari di terreno basta per impegnarvi un capitale per lo meno di centomila lire per comprarlo, ma se poi volete costruirvi le fabbriche adatte, la spesa diventerà senza limite!

Io ho letto nei resoconti della Camera che la coltivazione di questi piccoli poderi intrapresa in alcuni luoghi si dovette abbandonare perchè ogni anno si accumulavano nuove passività, convertendosi in delusioni le previsioni dei professori che promettevano agli allievi un frutto maggiore per la mutata coltura.

E qui torna a proposito di ripetere al signor Ministro la osservazione, che con queste prove fallite nella pratica della coltivazione del nostro podere-modello non riuscirete mai a persuadere i piccoli proprietari della bontà della vostra scuola. Se col nostro esempio non otterranno migliori frutti, e se nel verificare i nostri bilanci li troveranno passivi, respingeranno l'istruzione perchè non rispondente allo scopo. Quindi concludo che i nostri poderi-scuola non daranno mai risultati buoni perchè sono troppe le spese e troppi gli esperimenti che si devono fare prima di offrire la certezza sopra un indirizzo affatto nuovo nelle colture locali, per ottenere cioè quella ricchezza di proventi, che i proprietari sperano nella così detta trasformazione agraria.

D'altronde esistono in Italia alcuni di questi benemeriti, i quali hanno fondato istituti prima ancora che il Governo avesse l'idea di emanare una legge in proposito.

Per esempio vi è stata la scuola del defunto Deputato Cattani-Cavalcanti, di Castelletti in Toscana, e vi è stata la scuola di viticoltura di Conegliano; avvi quella di orticoltura e di giardinaggio che ora prepara l'onorevole Collega Rossi, nè voglio mettere il caseificio privato di Meano fondato e diretto dal mio bravo affittuario cavalier Ghirardi.

E come mai il signor Ministro vuol dire *a priori*: Respingo una facoltà la quale non mi impegna a nulla!

Io qui ripeto, o Signori una massima sviluppata ieri, che se il signor Ministro intende di fare queste scuole nelle città io do il mio voto contro alla legge assolutamente.

Il signor Ministro dovrebbe fare una dichiarazione che queste scuole saranno istituite nei centri agricoli e che abbandona affatto l'idea

delle città, dove non raggiungerebbero lo scopo che ci prefiggiamo « di educare al lavoro intelligente e proficuo i piccoli proprietari, gli agricoltori e i contadini, per metterli tutti al medesimo livello d'istruzione agraria ».

Questo è il vero scopo, che secondo me queste scuole debbono avere senz'altre definizioni e senza tanta varietà di programmi.

Chi ha letto i discorsi pronunciati nell'altra Camera ricorderà che tutti gli oratori indistintamente vennero precisamente alle nostre conclusioni di concerto a quelle dell'onorevole signor Ministro, di scartare cioè dai programmi le materie che sono proprie agli studi superiori scientifici e classici.

Anzi taluni oratori dell'altro ramo del Parlamento ammettevano, che sarebbe miglior partito il mettere a dirittura i maestri elementari stessi in grado di dare le nozioni agrarie durante il biennio o il triennio delle scuole elementari.

Coerente a queste massime mi pareva opportuna la mia proposta al Senato, la quale dà facoltà al signor Ministro di non spendere i danari in questi poderi modelli, qualora esistano in qualche centro agricolo proprietari, i quali vi permettano di approfittare dei loro poderi per l'istruzione in quella coltura agraria prevalente nella provincia dove si stabilisce la scuola.

Per esempio, ho citato il nostro Collega Senatore Devincenzi, poichè a tutti è noto che la viticoltura e l'enologia nella provincia di Teramo è rappresentata da lui, che ha possessi estesi nei quali ha fatto la esperienza di tutte le qualità di vitigni.

Pensando poi alla regione della Venezia, faccio notare al signor Ministro, che la scuola di Conegliano darà buoni allievi nella teoria delle viticolture e dell'enologia fino a che vi sarà quell'uomo il quale ha già sviluppato un programma teorico. Ma quando si viene alla pratica sa il signor Ministro a quali impari mezzi si ricorre?

Basta vedere quei vigneti che sono una vera meschinità per la ristrettezza del podere, e per la quantità e qualità delle viti.

Quindi coloro che vorranno estendere i vigneti nelle immense zone incolte delle provincie meridionali, o nelle nude coste dell'Appennino non potranno certo apprendere la viticoltura a Conegliano?

E pochi ettari di terreno lavorati a coltura intensiva, e dove le viti si fanno produrre a furia di concimi artificiali costosi, a conti fatti non rendono nulla?

A Conegliano non vi è istituto pratico di enologia, poichè quella cantina della quale si serviva il direttore dell'insegnamento vinicolo apparteneva alla Società enologica, che ora ha chiuso quello stabilimento per difetto di capitale che il Governo avrebbe potuto prestare!

Il capo di quella Società si prestava ad impartire l'istruzione pratica ai giovani che frequentavano la scuola, ed ora che il Carpenè non fabbrica che il vino spumante bianco, quale sarà l'istruzione pratica, nell'istituto enologico di Conegliano?

Se invece vi fosse proprietario come per esempio il conte Papadopoli, vicinissimo a Conegliano, il quale ha messo a capo dell'industria vinicola un distinto straniero che fabbrica diverse qualità di vino da pasto e di lusso, perchè il signor Ministro non cercherebbe il modo, sia pure colla contribuzione di un quinto della spesa, di acquistare il diritto ai suoi allievi di frequentare quello stabilimento?

Non basta, o Signori, vedere un podere e le coltivazioni speciali, di passaggio, per approfittare d'una istruzione che appunto si chiama pratica, perchè abbisogna di osservazione costante e di pertinace lavoro.

Ed ora debbo sciogliere un debito di onore che ho verso tre provincie le più disgraziate e le più colpite dall'imposta, relativamente alle loro povere risorse, cioè le provincie di Treviso, di Belluno e di Udine. Il Demanio ha preso in amministrazione delle proprietà non sue; perchè appartenevano al Governo della Repubblica Veneta per le costruzioni navali e per la navigazione a remi, cioè per quei sistemi caduti in disuso colla sostituzione del ferro e del vapore.

Poco lontano dalla città di Treviso avvi il bosco del Montello il quale, non ha cessato di essere per gli abitanti scarsi al tempo della Repubblica, il convegno per il taglio della legna da ardere e per il pascolo di qualche animale minuto. Subentrato il Governo francese ed austriaco questa proprietà fu considerata dal popolo confinante come usurpata dallo straniero, e quindi gli abitanti si credettero in diritto di goderne l'uso più largo del legnatico e del pascolo ed accam-

parono il diritto di possesso, come i soli legittimi eredi del Governo della Repubblica. Lo stesso fenomeno avvenne lungo le rive dei fiumi e torrenti che in quei tempi erano fiancheggiate da alberi, che vennero inconsideratamente atterrati con gravissimo danno dei terreni circostanti.

Poichè avete queste proprietà che non solo vi rendono nulla, ma per le ragioni anzidette vengono danneggiate dal popolo confinante, che si è abituato a ritenere come suo diritto di vivere coi proventi di questi monti, che il Governo invece è costretto a ritenere come furti qualificati, perchè non provvede come dicono i giuristi, al lucro cessante e al danno emergente?

Perchè non destina la parte meridionale del bosco di Treviso a scuola di viticoltura e di colonia parziaria?

Ho già narrato che a cavaliere delle tre provincie di Belluno, di Treviso e di Udine, giace il bellissimo bosco detto del *Consiglio*. In quella vece lungo tutta la catena contermina delle Alpi Rezie e delle Alpi Giulie abbiamo milioni di ettari di roccie nude; ove un tempo erano rigogliose le selve, il cui disboscamento è causa prima delle inondazioni che a periodi vi devastano le fertili campagne del Veneto, e costano dai 30 ai 40 milioni allo Stato!

Dunque il Governo sapendo che a tanti mali è solo rimedio il rimboschimento, si domanda perchè il signor Ministro ricusa di servirsi di questa bellissima proprietà, che pare creata appositamente per farne la *scuola* più rinomata d'Europa per la selvicoltura nelle Alpi, sul tipo di quella di Montpellier, che si dedica più specialmente allo studio della pastorizia, del rimboschimento delle terre sode e di colture irrigue.

In montagna del Consiglio vi sono già, milioni di alberi robusti da costruzioni e da lavoro, belle qualità di faggi, di larici ed abeti e vi allignano pure le piante da giardino e da frutto!

Ivi la pastorizia è esercitata dal concorso di centinaia di armenti nella estate e del caseificio. Finalmente vi sono le industrie del falegname e dell'intaglio in legno, che potrebbero dare la più urgente ed utile delle scuole speciali, cioè quella per le industrie invernali, la cui mancanza è la vera causa della povertà e della emigrazione dei montanari.

SESSIONE DEL 1882-83-84-85 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 MARZO 1885

Sebbene la regione delle Alpi Venete avesse diritto che le sue montagne fossero rimboscate col sistema legislativo francese, che assegnava 16 milioni all'anno pei rimboschimenti delle sue Alpi, io non voglio che si spenda tal somma, ma lo invito a studiare se le scuole da me proposte non possono migliorare la istruzione e promuovere la educazione di un popolo laborioso. Ma se queste spiegazioni sullo scopo preciso della mia aggiunta all'art. 5 e delle mie raccomandazioni non valgono a persuadere il signor Ministro ad accettarla, è superfluo che voglia sottoporla all'approvazione del Senato, e quindi seguirò l'esempio del mio Collega Rossi nel ritirarla.

GRIMALDI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GRIMALDI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Espresi già ieri i miei intendimenti sulle aggiunte proposte dal Senatore Alvisi all'articolo in discussione. Consenta dunque il Senato che non ripeta quello che ho detto ieri. Io, quanto a quest'ultima parte, ho riferito al Senato le gravi questioni che sono pendenti da molto tempo relativamente al *Montello*; e quindi non vorrei neanche sotto forma di raccomandazione, e d'altronde non potrei, pregiudicarle incidentalmente, con mie dichiarazioni.

Del pari non potrei qui accettare una discussione di determinate scuole in determinate località, perchè com'è parso all'onorevole Alvisi di avere delle ragioni per raccomandare le scuole *speciali* indicate nel suo ordine del giorno, così altri Senatori potrebbero trovarne per altre scuole; ed allora non si tratterebbe di fare una legge sulle scuole, ma di fare dei decreti per ciascuna scuola, locchè mi pare non sia conveniente per il potere legislativo.

Io ripeto adunque all'onorevole Alvisi quello che ho già detto, che, cioè, il Governo, senza certo esagerarne la importanza, promette cure speciali per le scuole *speciali*, che naturalmente debbono essere impiantate laddove speciali attitudini e colture ne richieggano la fondazione.

I corpi morali contribuenti e poi il Governo sono i migliori giudici, sia per indicare la *specialità* di ciascuna scuola, sia per applicarla in una determinata *località* piuttosto che in un'altra.

Queste dichiarazioni, nelle quali mi pare che in fondo sono d'accordo con l'onorevole Alvisi,

mi dispensano dal trattenermi più oltre su questo argomento.

Viene ora l'aggiunta all'articolo 5.

Ho già detto che l'Amministrazione, come si faceva prima di me, continua a prescrivere l'esercizio delle così dette *escursioni*. Esse non consistono in un viaggio che potrebbe fare uno di noi per fermarsi laddove gli conviene; tutt'altro. Le escursioni che ordina l'Amministrazione, d'accordo con i Corpi morali contribuenti, si fanno dagli alunni insieme ai professori, per trarre tutto il vantaggio possibile da quelle colture *modello*, da quei prati, da quei campi, coltivati nel modo più razionale, dei quali parlava l'onorevole Senatore Alvisi. Oltre di quello che si pratica, credete voi di potere oggi nella legge includervi il concetto dell'onorevole Senatore Alvisi? Non mi pare.

Però debbo rettificare un fatto. Anche attualmente, prima della legge, il podere che deve essere annesso alle scuole per lo meno deve avere venti ettari; e questa prescrizione è nata dalla considerazione che venti ettari non saranno gran cosa, ma bastano per acquistare quelle nozioni *pratiche* che sono indispensabili per gli allievi di queste scuole.

E poi dall'Amministrazione dell'agricoltura si va anche più in là; si determina il riparto di questi venti ettari, per destinarne ciascuna parte ad un uso determinato.

D'altronde noi non diciamo nella legge che la scuola debba avere assolutamente un *podere proprio*; noi diciamo che può avere un *podere proprio* o *terre prese in affitto*.

Ora, chi negherà ai Corpi contribuenti, che si prendano in affitto precisamente quelle terre, le quali si offrono meglio a ispirare nella mente e nella pratica dell'alunno la razionale conoscenza delle pratiche agrarie?

Dunque, con la legge come la proponiamo noi (ed in questo siamo d'accordo pienissimamente coll'Ufficio Centrale), non è inibito ciò che è nel concetto dell'onorevole Senatore Alvisi; quindi non mi pare opportuno volere qui mettere una facoltà, che in sostanza poi esiste.

L'onorevole Senatore Alvisi vorrebbe che nella legge si dicesse che la scuola possa *servirsi di concerto coi proprietari dei poderi, ecc.*; ma non deve dimenticare che quando vi è *accordo*, non è certo l'Amministrazione della Agricoltura che può turbarlo; non è certo essa che possa

SESSIONE DEL 1882-83-84-85 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 MARZO 1885

impedire lo sviluppo di queste scuole che le sono e che le debbono stare tanto a cuore. Non inseriamo dunque nella legge una disposizione, la quale è superflua, quando vi è l'accordo; e quando non vi è, occorrerebbe disciplinarla con tutte le necessarie modalità; e può essere talune volte pericolosa. Lasciamo le cose come stanno nell'articolo 5, e parmi che faremo cosa ottima; esso non esclude quanto vi è di buono nella proposta dell'onorevole Senatore Alvisi.

Senatore ALVISI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ALVISI. Io mi acqueto all'opposizione dell'onorevole Ministro, il quale ha una facoltà che io gli invidio e che vorrei possedere; quella cioè di assimilarsi tutte le idee degli altri e di renderle in modo affatto contrario, con una facondia mirabile, la quale, mentre vi fa parere che egli riproduca le vostre idee, invece egli espone le sue. (*Si ride*).

Fatto questo complimento all'on. Ministro gli dirò che io sono in buona compagnia nell'idea che ho espressa sulla necessità che il podere sia esteso e gli edifici rurali già preparati, e mi sono dimenticato le parole, ma non tralascio di citare il parere di due grandi uomini che furono insigni politici e nello stesso tempo bravi agricoltori, il Cavour ed il Sella.

Il Cavour ha detto che in 12 anni che è stato nei suoi possessi ha potuto vedere che le innovazioni dei così detti poderi modelli, e le teorie che s'insegnano, non valgono la decima parte nei risultati dell'applicazione. Egli ha dovuto persuadersi che è molto utile ed opportuno contentarsi degli usi locali e servirsi delle colture prevalenti nel sito.

L'onorevole Sella a proposito dei piccoli poderi, ha confermato nella sua relazione del 1864, quanto ieri ripeteva l'onorevole Rossi, cioè che nel piccolo podere, nella piccola officina non si faranno mai bravi scolari, inquantochè vedono tutte le cose in infinitesimo, e non possono comprendere i risultati di quelle stesse esperienze scientifiche, le quali riescono troppo costose quando sono fatte in piccolo, mentre contribuiscono benissimo all'insegnamento e diventano efficaci, quando sono fatte in grande.

Era in tale concetto che io presentava l'aggiunta all'articolo 5, e le due raccomandazioni, proponendo a base della scuola quello tenuto

in quei possessi demaniali dove le esperienze essendo già fatte su larga scala, tornava opportuno d'impiantare la scuola; e questo dappoichè l'onorevole signor Ministro ebbe l'abilità e la cortesia nello stesso tempo di accettare il principio, coll'incoraggiare le visite escursionali degli allievi, che costano molto e non approdano a nulla. Le visite ai poderi che io pure ho praticato nei miei viaggi appagano la curiosità, ma non istruiscono gran fatto.

E dal momento che l'onorevole Ministro ha adottato questo espediente per respingere la mia proposta, sebbene appoggiata dalla incontrastata sapienza dei due sommi statisti, mi conviene ritirarla, sicuro come sono dell'esito negativo che essa potrebbe incontrare dinanzi al Senato dal momento che le è contrario eziandio lo stesso Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. Essendo ritirati gli emendamenti, pongo ai voti l'art. 5, che rileggerò:

Art. 5.

La scuola è fornita d'un podere proprio o di terre prese in affitto; e del casamento necessario per la cultura, per l'insegnamento, pel convitto e per le abitazioni del personale addetto alla scuole.

Chi approva quest'articolo voglia alzarsi.
(Approvato).

Art. 6.

Gli insegnanti sono nominati con decreto regio, dietro concorso per esame o per titoli.

I gradi e gli stipendi sono stabiliti in conformità della tabella annessa alla presente legge.

Uno degli insegnanti sarà con decreto ministeriale incaricato della direzione della scuola, e riceverà l'indennità stabilita nella tabella medesima.

La sospensione e la remozione degli insegnanti sono regolate colle norme e discipline della legge 13 novembre 1859, n. 3725, per gli insegnanti de' Licei.

GRIMALDI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

SESSIONE DEL 1882-83-84-85 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 MARZO 1885

GRIMALDI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Analogamente alle dichiarazioni che ho fatte poc'anzi, d'accordo coll'Ufficio Centrale, propongo che restando fermo l'articolo 6 si faccia l'aggiunta di quest'ultimo comma: *La nomina del personale di vigilanza, di servizio e di quello tecnico inferiore, è fatta dal Comitato di cui nell'articolo seguente.*

Senatore FINALI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI, *Relatore*. Come ha detto l'onorevole signor Ministro, l'Ufficio Centrale è perfettamente d'accordo con lui, nella formula di quest'aggiunta da farsi all'articolo 6.

L'Ufficio Centrale tanto più facilmente è venuto in quest'accordo coll'onorevole signor Ministro, in quanto che nell'articolo 3 esso nulla

diceva rispetto al modo di nomina di questo personale di vigilanza, di servizio tecnico inferiore; diceva semplicemente che il decreto ministeriale avrebbe determinato il modo di fare queste nomine. Ora, che la legge faccia un passo di più e determini all'articolo 6 a chi spetti la nomina del personale inferiore, nella stessa guisa che determina già come debba farsi la nomina del personale superiore, è disposizione la quale non fa altro che completare la legge, meno lasciando al regolamento. Quindi mi pare che il Senato la possa votare.

PRESIDENTE. Poichè questo articolo 6 si riferisce alla tabella annessa alla presente legge pongo anzitutto ai voti questa tabella che rileggo:

TABELLA DEGLI STIPENDI E DELL'INDENNITÀ

Stipendio degl'insegnanti.

	1 ^a classe	2 ^a classe	3 ^a classe
Titolari, annue	L. 3,600	3,000	2,400
Reggenti, id.	» 2,000	1,800	1,600

Stipendio dei censori maestri.

	1 ^a classe	2 ^a classe
Titolari, annue	L. 2,000	1,800
Reggenti, id.	» 1,600	1,400

Indennità di carica.

Incaricati della direzione, da annue . . . L. 300 ad annue L. 600

Chi la approva voglia sorgere.

(Approvata).

Ora rileggo e pongo ai voti l'articolo 6 coll'aggiunta concordata fra il signor Ministro e l'Ufficio Centrale:

Art. 6.

« Gl'insegnanti sono nominati con decreto regio, dietro concorso per esame o per titoli.

« I gradi e gli stipendi sono stabiliti in con-

formità della tabella annessa alla presente legge.

« Uno degli insegnanti sarà con decreto ministeriale incaricato della direzione della scuola, e riceverà l'indennità stabilita nella tabella medesima.

« La sospensione e la remozione degl'insegnanti sono regolate colle norme e discipline della legge 13 novembre 1859, n. 3725, per gli insegnanti de' Licei.

SESSIONE DEL 1882-83-84-85 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 MARZO 1885

« La nomina del personale di vigilanza, di servizio e di quello tecnico inferiore è fatta dal Comitato di cui nell'articolo seguente ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'intero articolo coll'annessa aggiunta.

Chi intende di approvarlo voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 7.

Alla amministrazione della scuola sovrintendente un Comitato composto di delegati del Governo e degli altri Corpi morali, che concorrono alla fondazione ed al mantenimento di essa.

Il Comitato propone il bilancio annuale, che viene trasmesso per l'approvazione al Ministero, per mezzo del Prefetto.

La retta da corrispondersi dai convittori sarà annualmente stabilita nel bilancio.

Il Comitato ha cura del regolare esercizio del bilancio; vigila al buon andamento della scuola e del convitto, il cui governo è affidato al direttore; propone al Ministero tutti i provvedimenti che stima opportuni; ed esercita le speciali attribuzioni che sono date ad esso, o col decreto regio, di cui all'art. 3, o con decreto ministeriale.

L'amministrazione della scuola, anche per la resa annuale dei conti, si conformerà alla legge ed al regolamento sulla Amministrazione e la Contabilità dello Stato.

GRIMALDI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GRIMALDI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Mi permetto di fare una osservazione puramente di forma, e che credo l'Ufficio Centrale accetterà. Nella formola dell'Ufficio Centrale è detto che il *Comitato propone il bilancio annuale che viene trasmesso per l'approvazione al Ministero per mezzo del prefetto*. È evidente, che nella mente dell'Ufficio Centrale il bilancio debba essere compilato dal direttore della scuola e poi approvato e proposto dal Comitato, e sanzionato per ultimo dal Ministro. Io quindi proporrei la seguente dizione; « Il Comitato esamina e propone il bilancio annuale compilato dal direttore e lo trasmette per l'ap-

provazione al Ministero ». Per tutto il rimanente l'articolo rimarrebbe quale è proposto.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Alessandro Rossi mi pare che abbia proposta un'aggiunta.

Senatore ROSSI A. L'ho ritirata.

PRESIDENTE. E il Senatore Marescotti ha pure ritirata la sua aggiunta?

Senatore MARESCOTTI. Sì signore.

PRESIDENTE. Allora leggo la nuova redazione dell'articolo 7 proposta dal signor Ministro.

Art. 7.

All'amministrazione della Scuola sovrintendente un Comitato composto di delegati del Governo e degli altri corpi morali che concorrono alla fondazione ed al mantenimento di essa.

Il Comitato esamina e propone il bilancio annuale compilato dal Direttore, e lo trasmette per l'approvazione al Ministero per mezzo del Prefetto.

La retta da corrispondersi dai convittori sarà annualmente stabilita nel bilancio.

Il Comitato ha cura del regolare esercizio del bilancio; vigila al buon andamento della scuola e del convitto, il cui governo è affidato al direttore; propone al Ministero tutti i provvedimenti che stima opportuni; ed esercita le speciali attribuzioni che sono date ad esso, o col decreto regio, di cui all'art. 3, o con decreto ministeriale.

L'Amministrazione della scuola, anche per la resa annuale dei conti, si conformerà alla legge ed al regolamento sulla Amministrazione e la Contabilità dello stato.

Senatore FINALI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale non aveva creduto necessario di scrivere nell'articolo settimo che la compilazione del progetto di bilancio fosse data al Direttore, credendo che ciò potesse essere riserbato al Regolamento; ma dal momento che il signor Ministro crede opportuno di portare anche questa disposizione nella legge, l'Ufficio Centrale non ha alcuna difficoltà di accettare la sua proposta.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'articolo settimo, come fu proposto dall'Ufficio Centrale, colla lieve modificazione del signor Ministro ed

accettata dall'Ufficio Centrale, nella forma testè letta.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 8.

La Provincia, il Comune e gli altri Corpi morali forniscono il podere o terreno ed il casamento necessario; e provvedono all'adattamento ed alla manutenzione di questo.

Le altre spese d'istituzione stanno per tre quinti a carico dello Stato, e per due quinti a carico degli enti predetti.

Questi contribuiscono inoltre per due quinti nelle spese pel pagamento degli stipendi e per l'annuo mantenimento della scuola e del convitto, in quella proporzione che sarà fra essi concordata.

Senatore ALVISI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ALVISI. Mi dispiace di non vedere nell'Aula l'onorevole Senatore Saracco che mi sarebbe certo di grandissimo aiuto nella proposta che sto per fare.....

Senatore FINALI, *Relatore*. Aiuto o ostacolo?

Senatore ALVISI.... Io spererei che mi venisse in aiuto.

Dico questo perchè dall'articolo 8 si rileva quali e quanti oneri verranno a pesare sulle provincie e sui comuni del regno per effetto dell'istituzione di scuole agrarie.

Con un miliardo di debito presso a poco che travaglia i comuni e le provincie è naturale che tutti i loro bilanci ogni anno si chiudano con disavanzi, i quali si coprono con dei prestiti.

Ma le condizioni di questi prestiti per effetto delle leggi finanziarie e specialmente per quelle bancarie, quando si tratta di corpi morali e di privati, che non appartengono a quella data casta che approfitta del credito e delle Banche, le condizioni, ripeto, sono gravose e il credito non si può avere altro che a un interesse alto.

E so di comuni che contraggono prestiti al 7 all'8 %, più la spesa dei mediatori, che per solito poi son sempre quelli che danno il danaro, che si ritengano un tanto di provvigione.

Mentre all'art. 17 sono estesi alle scuole pratiche e speciali di agricoltura i benefizi della legge 18 luglio 1874, mi sembra che la sede

dell'inciso che io propongo sia questa: quindi, anche per quanto me ne disse lo stesso Senatore Finali, insisterei perchè qui si faccia analogo aggiunta.

GRIMALDI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Siccome questa disposizione, che io fin d'ora dichiaro di accettare, riguarda tanto le scuole *pratiche* che le *speciali*, così essa trova più opportuna sede nel titolo 3° cioè nelle disposizioni generali comuni alle une e alle altre.

Senatore FINALI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI, *Relatore*. È verissimo che avendomi domandato l'onorevole Senatore Alvisi ove più opportunamente poteva fare la sua proposta io gli ho risposto all'art. 8; per la ragione che l'art. 9 parlando delle scuole speciali, richiama tutte le disposizioni degli articoli precedenti che riguardano alle scuole agrarie; ma riconosco che può stare anche fra le disposizioni generali, come viene da altri preferito, e sarebbe su ciò veramente oziosa una discussione.

Senatore ALVISI. Dal momento che è così bene scusata la mia intenzione, io non ho altro da aggiungere, giacchè l'onorevole Ministro dichiara di accettare la mia proposta.

GRIMALDI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GRIMALDI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Evidentemente l'accetto perchè fu da me fatta nel disegno di legge presentato al Senato: l'Ufficio Centrale non l'ha sottoposta all'approvazione vostra, poichè doveva esaminare quali erano gli oneri finanziari che da questa disposizione provenivano: ora credo che si sia verificato non eccedere le annue 50,000 lire, e quindi l'Ufficio Centrale non avrà alcuna difficoltà di concedere un'altra agevolezza ai comuni ed alle provincie.

Avendo la parola mi permetto osservare al Senatore Alvisi, che non mi sarei certamente aspettato quella specie di appunto che fa al Governo di volere con questa legge accrescere gli oneri dei comuni e delle provincie. Tutt'altro. Questa spesa continuerà ad essere *facoltativa* come lo è oggi; la sola differenza è, come dissi ieri, che nell'attualità il concorso dello Stato non è soggetto ad alcuna disciplina, e solo per criterio amministrativo determinato in due quinti approssimativamente, e colla

legge attuale si eleva a tre quinti, e per di più si tolgono tutti gli arbitrî possibili all'amministrazione.

A me pareva, per verità, che per questa parte dovessi essere ringraziato in quanto che si lasciava la spesa *facoltativa*, ossia con quel carattere che ha tuttora, ma nello stesso tempo si dà un concorso maggiore dello Stato e quindi un sollievo ai comuni e alle provincie.

Senatore ALVISI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ALVISI. Citerò un solo fatto. Alla provincia di Belluno, che ho nominato testè, sono già tre o quattro anni fu offerto d'istituire una scuola precisamente sul modello stabilito da questa legge. Si domandava il concorso della Provincia e dei Comuni, ma il bilancio con 92 centesimi di sovrimposta di tassa provinciale non ha permesso al Consiglio della provincia, e molto meno ad alcun Comune di poter aderire alle proposte di istituire la scuola malgrado, tutte le larghezze che offriva il Governo, promettendo di comprare i casamenti e il podere. Domando se il Ministro potrebbe pretendere una scuola per ogni provincia quando avesse il voto degli enti morali?

GRIMALDI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Non dissi già vi dovrà essere, ma potrà. Ricordi l'onorevole Alvisi l'art. 1 già votato, nel quale è detto, che *potrà* essere istituita in ogni provincia una scuola pratica: ricordi l'art. 2, che per la istituzione vuole la iniziativa dei corpi locali e la deliberazione d'impegno; e dopo ciò vedrà, che la sua obiezione non ha fondamento.

Senatore FINALI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI, *Relatore*. Dirò brevissimamente per quale ragione l'Ufficio Centrale ha proposto di sopprimere l'alinea dell'articolo 17 del progetto di legge ministeriale, che estenderebbe alle scuole pratiche e speciali di agricoltura i benefici della legge 18 luglio 1874, numero 4463. Sono due citazioni sbagliate, perchè la data è del 18 luglio 1878 e il numero della legge è il 4460.

GRIMALDI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Siamo d'accordo.

Senatore FINALI, *Relatore*. Che cosa dispone questa legge? Concede ai Comuni che facciano dei prestiti per costruire edifici scolastici, d'avere

il danaro dalla Cassa Depositi e Prestiti ad interesse minore del normale, del 3 ed anche 2 per cento, provvedendo che sul bilancio dello Stato si paghi la differenza tra l'interesse speciale pattuito in favore del Comune e l'interesse normale che è notevolmente maggiore. Approvandosi l'articolo come è stato votato dalla Camera ci sarebbe per questo rispetto un maggiore beneficio pei Comuni e per le Provincie concorrenti alla fondazione di scuole d'agricoltura pratiche o speciali. Ma giovi osservare, che noi nel fare la proposta relativa alla fondazione di queste scuole abbiamo, determinandola, accresciuta la quota del concorso dello Stato. Il progetto ministeriale diceva:

« La Provincia, il Comune e gli altri corpi morali forniscono il terreno ed il casamento necessari, provvedono all'adattamento e alla manutenzione di questo e concorrono alle altre spese di fondazione.

« Gli stessi corpi morali contribuiscono inoltre per due quinti nelle spese richieste dall'annuo mantenimento, in quella proporzione che sarà fra essi concordata.

« Gli altri tre quinti restano a carico del Governo. È pure a carico del Governo una parte della spesa di istituzione ».

Questa parte delle spese d'istituzione poteva essere anche minima, per esempio un decimo o un ventesimo; nè le spese di fondazione al di là dell'apprestamento del terreno e del casamento sono di piccolo momento.

So della scuola agraria del mio comune di Cesena, la quale è scuola governativa, dove oltre quelle di adattamento degli edifici le spese di impianto sono salite a circa 30,000 lire.

La spesa di impianto del convitto in ispecie ascende ad una spesa considerevole.

Altra spesa considerevole importa l'acquisto delle macchine agrarie e dei recipienti; per modo che noi nel nostro articolo ottavo - che corrisponde al nono del progetto ministeriale - diamo già agli altri enti consorziati un vantaggio notevole, cioè quello di iscrivere nel bilancio dello Stato tre quinti delle spese d'impianto, che sono all'infuori dell'apprestamento e dell'adattamento del terreno e dell'edificio per le abitazioni e per la scuola. Ci pareva quindi che fosse troppo il concedere due benefizi a queste scuole agrarie; concedere, cioè, quello

stesso che hanno le scuole elementari, e concederne un altro sotto forma di concorso nei tre quinti delle spese accessorie di fondazione: e se noi siamo stati un po' rigorosi su questo particolare, ci si voglia condonare per due considerazioni.

L'una è stata quella di non accordare a queste scuole un trattamento troppo favorevole in confronto delle scuole elementari, le quali non meritano meno la sollecitudine e il favore del Governo. L'altra è la presente condizione del bilancio dello Stato; e sebbene si tratti di piccola spesa, che certo non porta di per sé un disquilibrio nel bilancio, tuttavia è bene in tutte le occasioni affermare in quel più efficace ed evidente modo che si può, la necessità di usare con parsimonia dei danari dei contribuenti. È questione di metodo e di sistema: l'indole e lo spirito delle pubbliche amministrazioni si manifesta forse meglio nelle piccole che nelle grandi congiunture.

Detto questo, se il signor Ministro dichiara di accettare la proposta del Senatore Alvisi e di voler ripristinare il richiamo della sua proposta contenuta nell'articolo 17, cioè di estendere alle scuole pratiche speciali dell'agricoltura i benefici della legge 18 luglio 1878, e dentro i limiti della medesima, il Senato delibererà senza che l'Ufficio Centrale faccia a questa proposta una maggiore opposizione.

GRIMALDI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GRIMALDI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Dirò una sola parola perchè il Senato non creda che si tratti di una grave spesa; e l'onorevole Finali certo non può avermi che concorde nel desiderio di non turbare il pareggio del nostro bilancio, od almeno di non aggravarne le condizioni. Non si tratta che di 50,000 lire di onere all'anno, perchè dalla legge nella quale sono concessi i favori di cui ha parlato l'onorevole Finali è già fissato l'onere del Governo in una somma non maggiore di 50,000 lire annue.

Ad ogni modo, per evitare equivoci, ho redatto l'art. 12, il quale è così concepito:

« Sono estese alle scuole pratiche e speciali di agricoltura le disposizioni della legge 18 luglio 1878, N. 4460. L'onere dello Stato per le

concessioni di che alla legge stessa non potrà eccedere le lire 50,000 annue ».

Quindi prego il Senato di votare l'articolo 8 come è stato redatto dall'Ufficio Centrale; salvo all'art. 12 di provvedere con la disposizione che ho avuto l'onore di leggere.

Senatore PECILE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PECILE. A quest'articolo 8, io ho proposto un emendamento: domando all'Ufficio Centrale ed all'onorevole Ministro se credono opportuno che in questo articolo si faccia cenno anche del capitale di esercizio dell'azienda.

PRESIDENTE. L'Ufficio Centrale accetta l'aggiunta cui ha accennato l'on. Pecile?

Senatore FINALI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI, *Relatore*. Il concetto dell'onorevole Pecile è giustissimo; non è possibile avere una scuola cui è unita un'azienda agraria senza avere un capitale d'esercizio. Questo capitale consta di parecchi elementi; per esempio ci vuole il bestiame, la sementa, il concime, ecc.; ma a tutto questo si provvederà necessariamente col bilancio, a formare il quale nella parte - entrate - dovranno contribuire per tre quinti lo Stato e per due quinti gli enti consorziali insieme allo Stato. Per modo che mi pare che egli possa stare tranquillo che a questo capitale d'esercizio si potrà provvedere col primo e coi bilanci annuali successivi.

GRIMALDI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GRIMALDI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Nulla ho da aggiungere a quanto ha detto l'onorevole Finali sulla necessità che vi sia un capitale d'esercizio perchè le scuole funzionino. Ma mi permetto di far riflettere all'onorevole Senatore Pecile, che se fosse accettato il suo emendamento, questo capitale di esercizio andrebbe tutto a carico degli enti locali. Invece facendo esso parte del bilancio annuale, diverrà una spesa d'istituzione, e di mantenimento; e quindi si ha dagli enti locali il vantaggio di far corrispondere lo Stato per tre quinti della spesa stessa.

Io credo che naturalmente egli debba volere accettare questa seconda ipotesi, a preferenza della prima.

SESSIONE DEL 1882-83-84-85 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 MARZO 1885

Senatore PECILE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PECILE. Accetto di gran cuore queste spiegazioni dell'onorevole Ministro. Desidererei però che il capitale ci entrasse nel secondo comma. Ma se l'Ufficio Centrale ed il Ministro credono che non sia necessario, io ritiro puramente e semplicemente il mio emendamento anche per non dar luogo ad ulteriore discussione.

GRIMALDI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GRIMALDI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Non veggo proprio la necessità d'indicarlo, perchè si parla di *spese d'istituzione*. Le sole spese che sono state messe a carico esclusivo dei Comuni e delle Provincie sono quelle del *podere o terreno, casamento, adattamento e manutenzione di questo*. Quindi tutte le altre spese necessarie per fare andare avanti le scuole sono per tre quinti a carico dello Stato. Fra tutte queste spese c'è anche il *capitale di esercizio*.

Senatore PECILE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PECILE. Sono lietissimo di questa spiegazione favoritami dall'onorevole Ministro e ritiro senz'altro il mio emendamento.

Senatore FINALI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI, *Relatore*. Ho chiesto la parola solamente per pregare l'onorevole Ministro che quando sarà per compilare il regolamento, vegga bene, se, come a me pare, a questo bisogno si debba provvedere proprio col bilancio; perchè il capitale d'esercizio è appunto corrispondente, come dice la parola, all'esercizio a cui somministra i mezzi il bilancio.

GRIMALDI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GRIMALDI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Posso assicurare l'onorevole Finali, come d'altronde mi pareva di aver già detto, che intendo che nel bilancio si provveda; dopo che i corpi locali adempiono all'obbligo che loro è imposto, quando vogliono fondare queste scuole, è evidente che devono fare il bilancio nel quale notano tanto le *entrate e spese ordinarie*, quanto l'*entrate e spese straor-*

dinarie o *d'istituzione*, e tutte quindi debbono far parte del bilancio.

PRESIDENTE. Rileggo adunque e pongo ai voti l'art. 8.

Art. 8.

La Provincia, il Comune e gli altri Corpi morali forniscono il podere o terreno ed il casamento necessario; e provvedono all'adattamento ed alla manutenzione di questo.

Le altre spese d'istituzione stanno per tre quinti a carico dello Stato, e per due quinti a carico degli enti predetti.

Questi contribuiscono inoltre per due quinti nelle spese pel pagamento degli stipendi e per l'annuo mantenimento della scuola e del convitto, in quella proporzione che sarà fra essi concordata.

(Approvato).

TITOLO II.

Scuole speciali.

Art. 9.

Colle stesse norme e colle stesse condizioni potranno essere istituite Scuole speciali, intese a rendere, con insegnamenti e con esercizi pratici i giovani atti a dirigere e a migliorare una o più industrie agrarie.

A quest'articolo vi è un'aggiunta dell'Ufficio Centrale; la quale suona così: « Potranno gli stipendi degli insegnanti essere aumentati fino a metà delle somme stabilite nella annessa tabella ».

Prego il signor Ministro a voler dichiarare se accetta quest'aggiunta.

GRIMALDI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Non ho difficoltà ad accettare l'aggiunta proposta dall'Ufficio Centrale.

Senatore FINALI, *Relatore*. Il signor Ministro ha dichiarato già che intorno a quest'aggiunta egli è d'accordo coll'Ufficio Centrale. Or bene lo scopo di quest'aggiunta è di poter avere per le scuole speciali dei professori di grado e di capacità più elevata che non sia quella che si richiede per le scuole pratiche di agricoltura.

Senonchè riguardata bene la formula che è stata da noi proposta, ci è parso di poterla migliorare pur mantenendo senza variazione il concetto. L'emendamento che noi stessi proponiamo alla nostra proposta è questo: « Potranno gli stipendi degli insegnanti essere aumentati in una misura che non ecceda la metà degli assegni individuali stabiliti nell'annessa tabella ».

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 9 coll'aggiunta dell'Ufficio Centrale:

Art. 9.

« Colle stesse norme e colle stesse condizioni potranno essere istituite Scuole speciali, intese a rendere, con insegnamenti e con esercizi pratici i giovani atti a dirigere e a migliorare una o più industrie agrarie.

« Potranno gli stipendi degli insegnanti essere aumentati in una misura che non ecceda la metà degli assegni individuali stabiliti nell'annessa tabella ».

Pongo ai voti quest'articolo.

Coloro che l'approvano, vogliano alzarsi.

(Approvato).

TITOLO III.

Disposizioni generali.

Art. 10.

Alla fine dei corsi è rilasciato dalla Direzione delle scuole agli allievi un certificato di licenza.

È concesso un certificato speciale ai giovani licenziati delle Sezioni d'agrimensura e di agronomia degli Istituti tecnici che per un anno o più abbiano fatto esercizio presso le Scuole pratiche d'agricoltura o le Scuole speciali; ed altro certificato è concesso ai giovani laureati nelle scuole superiori d'agricoltura, i quali per un anno almeno abbiano fatto pratica presso le scuole speciali.

A questo articolo il Senatore Pecile propone di omettere il secondo capoverso e sostituire:

« Il regolamento stabilirà quali requisiti e quale

preparazione si richiedano per aspirare a direttori e maestri delle scuole pratiche ».

L'Ufficio Centrale accetta questa sostituzione?

Senatore FINALI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale non ha fatto altro che allargare e completare il concetto contenuto nel progetto ministeriale.

Il signor Ministro proponeva di stabilire un legame fra la scuola agraria e la scuola superiore di agricoltura.

L'Ufficio Centrale propone che questa relazione sia stabilita anche fra la scuola agraria e la sezione agnomatica degli istituti tecnici. È un preludio di quella unione e di quel coordinamento che ieri fu raccomandato.

Senatore PECILE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PECILE. L'onorevole Senatore Rossi nella seduta dell'altro ieri ha benissimo notato come sarebbe una sconvenienza d'inviare in queste scuole coloro che vennero educati ed istruiti nelle scuole superiori.

D'altra parte, nel discorso che ho fatto l'altro giorno, ho indicato alcuni requisiti che io credei indispensabili fossero posseduti da coloro che saranno maestri o direttori delle scuole pratiche.

Riportandomi a quello che io ho detto, desidererei che questo comma fosse soppresso e che a questo riguardo fosse lasciata libera al regolamento la prescrizione, e fosse incaricato il Ministro di provvedere, nel modo che crederà migliore, a formare i maestri e direttori delle scuole pratiche.

Questo è il senso del mio emendamento, ed io spero il Ministro non avrà difficoltà di accettarlo, trattandosi di dettagli che meglio che ad una legge convengono ad un regolamento.

GRIMALDI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GRIMALDI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Credo che possa votarsi l'articolo così come è, e nello stesso tempo lasciare al Governo la facoltà che vorrebbe dargli l'onorevole Pecile.

Il suo emendamento tende a questo, che nel regolamento si possano stabilire quali requisiti si richieggano per aspirare a direttore e maestro delle scuole pratiche.

Ora, anche votato questo articolo, ciò non è

proibito; anzi per l'attuazione di questa legge dovrà il Governo provvedere ai requisiti perchè vi sieno buoni direttori e maestri di scuole pratiche.

Quindi mi pare che la facoltà che l'onorevole Pecile vorrebbe inserita in questo articolo, il Governo l'ha di già; nè con essa gli viene in alcun modo pregiudicata, come ha detto l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale. Una parte di questo articolo era già stata proposta dal Ministero.

Allargandone il concetto, l'Ufficio Centrale ha voluto comprendervi un altro caso.

Io non mi oppongo all'accettazione di questo articolo che comprende le due proposte e che non esclude ciò che l'onorevole Senatore Pecile vorrebbe vi fosse contenuto.

Spero, dopo queste dichiarazioni, che egli possa votare l'articolo e ritirare qualunque aggiunta.

Senatore PECILE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PECILE. Non insisto, ma mi pareva che fosse poco conveniente che i giovani laureati nelle scuole superiori di agricoltura, dovessero, per aver titolo di concorrere a maestri e direttori delle scuole pratiche, entrare come praticanti in queste scuole d'ordine inferiore.

L'on. Senatore Rossi aveva rilevato questa sconvenienza, ed io mi era associato alla sua osservazione; però non ne faccio una questione e se si desidera che io ritiri il mio emendamento non ho difficoltà a farlo. Temo però che nessuno andrà a fare questa pratica.

Senatore FINALI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI, *Relatore*. Desidero soltanto, onde l'on. Senatore Pecile possa più facilmente abbandonare il suo emendamento, di fargli osservare che è fatta una distinzione fra gli allievi delle scuole superiori di agricoltura e gli allievi degli istituti tecnici, che sono scuole secondarie.

Gli allievi degli istituti tecnici si accettano alle scuole pratiche agrarie, ed invece gli alunni delle scuole superiori di agricoltura si accettano alle scuole speciali. E parmi non ci sia nulla che degradar possa i giovani che hanno fatto un corso generale di agricoltura, se dovranno andare in una scuola per imparare, per esem-

pio, più particolarmente la cultura della vite, quella dell'olivo, quella degli agrumi.

PRESIDENTE. Rileggo adunque l'articolo decimo e lo pongo ai voti.

Art. 10.

Alla fine dei corsi è rilasciato dalla Direzione delle scuole agli allievi un certificato di licenza.

È concesso un certificato speciale ai giovani licenziati delle Sezioni d'agrimensura e di agronomia degli Istituti tecnici che per un anno o più abbiano fatto esercizio presso le Scuole pratiche d'agricoltura o le Scuole speciali; ed altro certificato è concesso ai giovani laureati nelle scuole superiori d'agricoltura, i quali per un anno almeno abbiano fatto pratica presso le scuole speciali.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 11.

Lo Stato provvede direttamente al pagamento degli stipendi, delle spese di istituzione che gli sono proprie e di quelle di mantenimento: gli enti che vi contribuiscono versano la loro quota di contributo a rate bimestrali nella Tesoreria provinciale.

Sono versate nella Tesoreria provinciale anche le rette dei convittori ed i proventi della gestione agraria.

Senatore LORU. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LORU. Avrei qualche osservazione a fare sul capoverso dell'articolo undicesimo.

L'Ufficio Centrale ha formulato questo capoverso, nei seguenti termini:

« Sono versate nella Tesoreria provinciale anche le rette dei convittori ed i proventi della gestione agraria ».

L'onorevole Senatore Pecile vorrebbe sostituita quest'altra formola:

« Il Regolamento stabilirà il luogo e modo di versamento, ecc. ».

Io non faccio questione sulla diversità di queste dizioni; sarà questione di amministrazione, ed io sono disposto a votare tanto l'una che l'altra, sebbene, a dire il vero, sarei più pro-

penso a sottoscrivere alla formola del Senatore Pecile; ma mi sembra che questo capoverso, o per dir meglio tutta la legge, contenga un vuoto.

È stabilito sul modo e luogo di versamento delle rette e dei proventi della gestione agraria: ma vi è un'altra interrogazione a fare, ed io aspetterò a questo riguardo la dichiarazione dell'onorevole signor Ministro e dell'Ufficio Centrale.

A chi appartengono queste rette?

A chi i proventi della gestione agraria?

Probabilmente la risposta sarà facile, e siccome io aborro dagli argomenti d'induzione, così desidererei che una dichiarazione esplicita fosse contenuta nella legge.

Io non manifesterò la mia opinione; la quale facilmente può indovinarsi, ed aspetto a questo proposito la dichiarazione del signor Ministro, che credo sarà conforme a quella dell'Ufficio Centrale.

Senatore FINALI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI, *Relatore*. L'onorevole Senatore Loru domanda a chi appartengono le rette dei convittori ed i proventi della gestione agraria; soggiungendo qualche considerazione, che accennerebbe a propositi fiscali ed usurpatori da parte dello Stato a danno dei comuni e delle provincie.

Di tali propositi non ve ne sono nel presente disegno di legge; se ve ne fossero, l'onorevole Collega non dovrebbe dubitare che il Senato lo seconderebbe nel correggere quelle disposizioni che offendessero la giustizia e l'equità.

Ciò premesso, rispondo alla sua interrogazione, che vuole sapere a chi vadano le rette e i proventi agrari, con una sola parola.

Al bilancio dello Stato; è lo Stato che fonda queste scuole, ed ogni entrata di esse deve al lordo entrare nelle casse dello Stato. Così le spese debbono figurare al lordo nel bilancio dello Stato. La disposizione che è messa qui nel paragrafo aggiunto all'articolo 11 ha una grave ragione, a cui accennai fin da ieri nelle brevi considerazioni che feci nella discussione generale.

Noi abbiamo la legge di contabilità dello Stato la quale è informata a principî che non si possono impunemente infrangere ed oltrepassare.

Già nella proposta ministeriale era detto che le quote di mantenimento delle scuole pratiche e speciali sono versate nelle casse dello Stato, il quale provvede ai bisogni delle scuole.

Siccome taceva degli altri proventi ordinari, che sono le rette dei convittori e i prodotti della gestione agraria; è parso opportuno di fare questa dichiarazione, e ciò non senza un perchè.

Noi abbiamo delle istituzioni congeneri nello Stato, alcune delle quali adempiono alla legge sull'Amministrazione e sulla contabilità dello Stato: altre no. Per esempio, il Ministero della Marina e il Ministero della Guerra che hanno nell'abito la rigida osservanza delle leggi dello Stato, fanno figurare fra i proventi le rette degli alunni dei loro collegi e delle loro scuole. Invece il Ministero dell'Istruzione Pubblica, procedendo più libero e sciolto, non parlo del Ministro, ma del Ministero, non adempie che troppo imperfettamente, per questo rispetto, alle leggi sull'amministrazione e sulla contabilità dello Stato.

Su questo argomento la Corte dei conti ha richiamato di recente l'attenzione dell'onorevole Coppino: ed ho ragione di credere che anche il Ministero della Istruzione Pubblica si uniformerà alla pratica del Ministero della Guerra e del Ministero della Marina, non potendo alcuna Amministrazione pubblica dispensarsi dalla osservanza delle leggi dello Stato.

Dovendo ora noi regolare una tale materia nelle attinenze col Ministero dell'Agricoltura, ci è parsa questa occasione propizia per determinare il da farsi, acciocchè la legge sulla Amministrazione e contabilità dello Stato sia osservata.

E giacchè ho la parola, per non ripigliarla parlando in seguito sugli altri articoli ed in ispecie su questo undecimo, soggiungerò che può sembrare troppo rigorosa all'onorevole Pecile, come è fatto palese da un emendamento da lui proposto, la disposizione che i versamenti debbano farsi alla Tesoreria provinciale; ma se questa è la regola, per disposizione ministeriale si può sempre dare incarico a qualunque ufficio contabile, e d'ordinario sono quelli del Registro e del Demanio, esistenti quasi in ogni mandamento, d'esigere questi versamenti per conto della Tesoreria provinciale, nelle cui contabilità debbono pur sempre figurare.

GRIMALDI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GRIMALDI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Le parole pronunciate dall'onorevole Finali mi danno la facoltà d'essere brevissimo. Debbo fare però delle dichiarazioni perchè l'onorevole Loru le ha chieste *tanto all'Ufficio Centrale, quanto a me*. Con questo articolo si conforma l'amministrazione delle scuole al disposto della legge di contabilità. Attualmente il contributo dello Stato per queste scuole viene segnato nel bilancio del Ministero di Agricoltura; ma esse hanno un potere, hanno o possono averne proventi; ora di questo il Parlamento ha conoscenza soltanto perchè il Ministero d'Agricoltura ha l'abitudine di specificare tutte le cose negli *Annali di Agricoltura*, e di pubblicarne i risultati, dando conto di ciò che si pratica in queste scuole. Ma ciò è una abitudine amministrativa, non è disposizione di legge. Da ora avanti nel bilancio della spesa il Ministero segnerà tutta la spesa *lorda*; nel bilancio della *entrata* si metteranno le rette dei convittori, i proventi della gestione agraria. Così si pratica per il Ministero della Guerra e per la Marina, secondochè ricordava l'onorevole Finali.

Nel bilancio dell'*entrata* l'onorevole Loru troverà che vi sono le *rette* dei convittori dei collegi militari e della marina. Nella spesa poi del Ministero della Marina troverà tutto quello che lo Stato spende a questo scopo. Quindi, se si vuol sapere la vera spesa di questi collegi, si prenda la spesa del Ministero della Guerra, si detragga la entrata che è segnata nel bilancio attivo, e si vedrà subito la differenza che rappresenta la spesa vera. Così pure si pratica per l'Istituto di Vallombrosa che è alla mia dipendenza.

Ecco perchè io credo che non vi sia alcun dubbio sul doversi votare l'articolo così come è, conforme alle regole della buona contabilità, e al principio che nel bilancio debba essere compresa qualunque *entrata*, qualunque *spesa*.

Quanto al Senatore Pecile, gli dirò che anche io dapprincipio mi ero reso conto della difficoltà che vi è di dover versare nella tesoreria *provinciale*, spesso lontana dal luogo ove risiede la scuola; ma veramente mi ha tranquillizzato l'onorevole Finali, il quale ha ricordato che

per il regolamento di contabilità tutte le somme debbono essere versate nella tesoreria provinciale, che è l'organo designato a questo scopo; ciò però non toglie che per gli stessi regolamenti di contabilità il Ministero abbia facoltà di delegare, come rappresentanti della tesoreria *provinciale* altri agenti contabili dello Stato. Cosicchè lo scopo a cui voleva arrivare l'onorevole Pecile è raggiunto colle leggi comuni.

Senatore PECILE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PECILE. Mi acquieto intieramente a queste spiegazioni e ritiro il mio emendamento.

Senatore LORU. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LORU. Io, signori Senatori, sono nuovo, e la riverenza che devo al consesso Altissimo, m'impedisce perfino la parola; ma per quanto perturbato, non mancherò di manifestare francamente quanto sento.

Io rispetto la legge sulla Amministrazione e sulla contabilità dello Stato; in questione di forma, o Signori, non si può fare a meno di essere rigorosi perchè spesso la sostanza si concreta nella forma; ma mi si consenta tuttavia di dire che sopra le leggi in genere, e così anche al disopra di quella di contabilità dello Stato, ci è una legge superiore, quella di giustizia, ci sono delle regole che emanano dalla sostanza stessa della cosa.

Il Senato ha già votato come le Province, i Comuni e gli altri enti interessati debbono fornire il casamento per la scuola e pel convitto e il potere ecc.

Ma chi è, o Signori, il proprietario di questo potere?

Non credo che mi si dirà che il proprietario di questo potere diventi lo Stato; la Provincia e gli altri enti interessati avranno la proprietà di questo fondo. Ora, o Signori, urta un poco che i frutti di questo fondo non appartengano al proprietario contro un principio generale di diritto.

Mi si dirà che i frutti non sono dovuti al suolo unicamente, che sono dovuti al capitale; ma io osservo che la Provincia e gli altri enti interessati concorrono in data proporzione, così che ogni regola di giustizia esigerebbe che, come vi sono più enti interessati che concorrono nelle spese, così, se frutti vi sono e proventi, si debbano naturalmente dividere tre

gli enti che ne sopportano le spese. Non farò altro qui che ricordare una parola ripetutamente pronunciata dal signor Ministro di Agricoltura. Di che si tratta in fondo? Si tratta di consorzi; ora io, o Signori, non so capire come gli enti consorziati sieno uniti per sopportare le spese, e, se per avventura vi sia un provento, non abbiano diritto a parteciparne.

Badate, o Signori, gli individui ed i corpi morali vivono di fatti reali, ed anche di opinioni; badate di non ribadire l'opinione, certamente storta, che il bilancio dello Stato si assetti sulle rovine degli enti minori.

Io, o Signori, non pronuncierò altre parole; le ragioni principali per le quali ritengo giusta la partecipazione degli enti che concorrono a queste fondazioni le ho già dette, ma siccome non ispero un buon risultato, dal momento che l'onorevole Ministro e l'Ufficio Centrale non hanno fatto buon viso alle mie osservazioni e alla intenzione, che facilmente può indovinarsi che io avevo di proporre un emendamento, per cui questi proventi spettassero in proporzione del concorso, così mi astengo da ulteriori osservazioni.

Senatore FINALI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI, *Relatore*. L'onorevole Loru non può dubitare, lo ripeto, che i suoi Colleghi ed il Ministero non lo seconderebbero nel correggere ogni offesa che la legge recasse a principî di giustizia e di equità.

Ma io con brevi osservazioni spero di renderlo persuaso, che offesa alcuna a quei due sommi principî non v'è; e che a ciò che egli desidera è già provveduto nel progetto stesso.

Infatti la scuola deve ogni anno presentare il bilancio, nel quale si domanderà al Consorzio, alla cui spesa lo Stato concorre per tre quinte parti, di provvedere a ciò che manca per il mantenimento delle scuole e del convitto. Si comincerà prima dal determinare quale è la rendita della scuola, e nell'attivo si metteranno e le rette dei convittori ed i proventi della gestione agraria; a riscontro si porranno le spese, e gli enti consorziati dovranno provvedere coi loro contributi alla deficienza delle entrate rispetto alle spese.

Può suppersi una azienda agraria così prospera e felice, che basti in tutto o nella mas-

sima parte al mantenimento della scuola: questi proventi andranno in diminuzione della somma di contributo, che deve essere dato dagli interessati; quindi può essere che i contributi si riducano a poco od anche a nulla.

Io credo con questi schiarimenti di avere risposto alle osservazioni dell'onorevole Loru, in modo che egli possa dichiararsi soddisfatto.

Senatore LORU. Capisco che vi sarà una partecipazione, sebbene indiretta e non ho altro a dire.

PRESIDENTE. Rileggo e pongo ai voti l'art. 11.

Art. 11.

Lo Stato provvede direttamente al pagamento degli stipendi, delle spese di istituzione che gli sono proprie e di quelle di mantenimento: gli enti che vi contribuiscono versano la loro quota di contributo a rate bimestrali nella Tesoreria provinciale.

Sono versate nella Tesoreria provinciale anche le rette dei convittori ed i proventi della gestione agraria.

Chi approva quest'articolo voglia sorgere.

(Approvato).

Presentazione di Documenti.

MANCINI, *Ministro degli Affari Esteri*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MANCINI, *Ministro degli Affari Esteri*. In conformità della promessa che nei giorni scorsi ebbi l'onore di fare al Senato, presento a quest'alta Assemblea una collezione di documenti diplomatici riguardanti l'Africa equatoriale e la Conferenza di Berlino. Questi documenti dovranno essere stampati e distribuiti ai membri dei due rami del Parlamento.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro degli Affari Esteri della presentazione di questi documenti, che saranno stampati e distribuiti.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Il signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio ha presentato un articolo che prenderebbe il posto dell'art. 12.

SESSIONE DEL 1882-83-84-85 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 MARZO 1885

L'articolo sarebbe concepito in questi termini:

« Sono estese alle scuole pratiche e speciali di agricoltura le disposizioni della legge 18 luglio 1878, n. 4460. L'onere dello Stato per le concessioni di che nella legge stessa non potrà eccedere le lire 50,000 annue ».

GRIMALDI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GRIMALDI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Ho domandato la parola, unicamente per dire, che, in quest'articolo da me redatto, è compresa la proposta fatta dall'onorevole Alvisi. Ho creduto che questa fosse la sua sede opportuna, trattandosi di disposizioni generali applicabili, cioè, sia alle scuole pratiche, sia alle scuole speciali di agricoltura.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su quest'articolo 12 che ho testè letto.

Se nessuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

Chi lo approva è pregato di sorgere.

(Approvato).

Viene ora l'art. 12 che diventa 13, in seguito all'articolo aggiunto e votato testè.

Ne dò lettura:

Art. 13.

Agli insegnanti sono applicabili l'art. 215 della legge del 13 novembre 1859, n. 3725, per l'aumento sessennale degli stipendi, e la legge del 14 aprile 1864, numero 1731, sulle pensioni civili.

Se nessuno chiede la parola, lo pongo ai voti.

Chi lo approva è pregato di sorgere.

(Approvato).

Art. 14.

Gl'insegnanti non possono esercitare altra professione od ufficio incompatibile con quello che hanno nella scuola; perciò ogni altro loro ufficio od esercizio deve essere approvato dal Ministro di Agricoltura, previo il parere del Comitato, di cui all'art. 7.

Nessuno chiedendo la parola, lo pongo ai voti.

Chi lo approva è pregato di sorgere.

(Approvato).

Art. 15.

Presso il Ministero una Giunta per l'insegnamento agrario, tratta dal Consiglio dell'agricoltura, deve essere sentita sopra ogni proposta di istituzione di scuole; sull'ordinamento e sulle modificazioni di esse; sui programmi d'insegnamento; sui bilanci: e può essere sentita su quanto altro è materia alla presente legge.

La Giunta è composta, oltre il Direttore generale dell'agricoltura, di sei Consiglieri; la presiede il Ministro, ed in sua vece lo stesso Direttore generale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo 15.

Senatore PECILE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PECILE. All'emendamento all'art. 14, ora divenuto 15, già stampato, io sostituirei il seguente che il Senato mi permetterà di leggere:

« È istituito presso il Ministero un Consiglio per l'insegnamento agrario, composto del Direttore generale dell'agricoltura, del Capo divisione dell'insegnamento tecnico, di quattro delegati nominati dal Ministro di Agricoltura, e di quattro delegati nominati dal Ministro dell'Istruzione Pubblica.

« Gli otto delegati durano in carica quattro anni e si rinnovano per metà ogni 2 anni.

« Il Consiglio è udito su tutte le questioni che interessano l'insegnamento agrario; nomina di volta in volta il suo presidente ».

Io dirò poche parole per svolgere questo emendamento.

Non è piccolo danno per l'insegnamento agrario il vivere continuamente nell'incertezza e di essere continuamente discusso, non solo nella sua bontà intrinseca e nei suoi effetti, ma eziandio nella convenienza di appartenere piuttosto all'uno che all'altro Ministero.

Tutte le voci che si levarono al Senato, in occasione della discussione di questa legge, espressero vivamente l'opinione che l'insegnamento agrario dovesse dipendere unicamente dal Ministero dell'Agricoltura.

SESSIONE DEL 1882-83-84-85 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 MARZO 1885

Questo desiderio venne manifestato ripetutamente anche nell'altro ramo del Parlamento; e l'onorevole Presidente dell'Inchiesta agraria, a nome della Commissione, v'insistette formalmente nelle sue conclusioni.

Di più abbiamo il fatto significantissimo dell'accettazione per parte del Governo e del voto unanime dato dal Senato all'ordine del giorno presentato dall'onorevole Senatore Devincenzi, il quale mira direttamente a tale scopo.

È certo che il Consiglio dei Ministri dovrà prossimamente occuparsene, però non mancheranno le obiezioni ad un provvedimento che a prima giunta sembra così naturale.

Si osserverà che l'insegnamento di agricoltura è rappresentato dalle sezioni agronomiche degli Istituti tecnici, che quindi non è che un accessorio di queste scuole secondarie e che non vi è ragione che l'accessorio trascini il principale.

Quanto all'insegnamento superiore agrario, per quanto lo si voglia sussidiato dalla pratica, il che contribuirà a renderlo più utile, più gradevole e più desiderato, esso non cesserà mai di essere un insegnamento scientifico, e quindi si sosterrà che appartiene di sua natura al Ministero della Pubblica Istruzione. E a rinforzare questa opinione verrà la Relazione dell'Ufficio Centrale del Senato intorno all'istruzione superiore del Regno, ed io prego i signori Senatori di leggere il capitolo concernente la Facoltà politecnica, non intendendo io certamente di darne ora un estratto.

Aggiungerò di più; ai difetti che presentano nella pratica l'insegnamento medio e superiore, che dipendono dal Ministero dell'Istruzione Pubblica, si potranno mettere a riscontro eventualmente altri difetti che potrebbero verificarsi nell'istruzione pratica e negli istituti che dipendono dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio; e il Presidente del Consiglio dei Ministri potrà a questo proposito ripetere il detto di Cristo: *Qui sine peccato est primus lapidem mittat.*

D'altronde i signori Senatori, espertissimi nell'amministrazione, sanno quanto difficile sia in Italia il mettere mano agli ordinamenti amministrativi. Il volerlo fare a proposito di una legge di second'ordine come è questa, sarebbe un mettere a pericolo la legge stessa.

In ogni caso non si può sperare che gli effetti dell'ordine del giorno dell'onorevole Sena-

tore Devincenzi siano così immediati così solleciti; perciò io aveva escogitato una specie di *modus vivendi* che avvicinasse l'azione dei due Ministeri per il bene comune dell'insegnamento agrario.

E poichè ormai è invalsa la convinzione che i Ministri del Regno d'Italia siano fra loro come potenze estere, io aveva preso l'idea dall'Austria-Ungheria che ha trovato modo di combinare un'azione comune negli affari dell'impero, mediante le delegazioni dei due Stati.

Non so se avrò avuto la fortuna di proporre cosa accettabile; certo questa proposta esprime una volta di più la necessità di un accordo, di una direzione unica in tutto ciò che concerne l'istruzione agraria, se vogliamo che il paese tragga da questa i suoi migliori effetti.

GRIMALDI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GRIMALDI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.* Io mi permetto di sottoporre all'Ufficio Centrale ed al Senato una proposta che avrà il vantaggio di fare guadagnare tempo; altrimenti ci troveremo in un gran ginepraio.

Questo articolo che nel suo concetto è conforme all'art. 20 ministeriale, porterebbe la istituzione presso il mio Ministero d'una Giunta per l'insegnamento agrario sotto la mia presidenza.

Sono sorte delle questioni sul modo di formare la Giunta, ed infatti il Senatore Pecile la vorrebbe in un modo, l'Ufficio Centrale in un altro, io in un altro. E perchè il Senato potesse conoscere quale dei tre modi proposti sia il migliore, dovrebbe ciascuno sviluppare le proprie idee: ma tanto io che l'onorevole Relatore abbiamo considerato che si potesse, indipendentemente dalla legge, creare col regolamento la Giunta per l'insegnamento agrario nel modo che all'amministrazione parrà più utile e pratico. Nella mia proposta ed in quella dell'Ufficio Centrale v'è un difetto, e lo dico perchè peccammo insieme. Le nostre proposte si poggiano nel concetto di scegliere i membri di questa Giunta nel Consiglio superiore di agricoltura. Ora il Consiglio di agricoltura, validissima istituzione di cui mi sono sempre valso per lumi e per consigli, non è istituito per legge ma per decreto reale; cosicchè verremmo a dare alla Giunta una impronta diversa da

quella della istituzione da cui sorge. Ad evitare questa dissonanza, propongo la soppressione dell'art. 15; restando in facoltà del Ministero di disciplinare questa materia nel modo più consentaneo allo scopo che ci proponiamo nel fondare le scuole *pratiche*.

Senatore PECILE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PECILE. Dopo udite le dichiarazioni del signor Ministro, la mia raccomandazione rimarrà l'espressione di un pio desiderio, e la ritiro.

GRIMALDI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Io dichiaro che terrò conto di tutte le raccomandazioni e proposte che sono state fatte, quando dovrò per regolamento dar vita a questa istituzione.

Senatore FINALI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale aveva studiato di dare minore importanza a questa nuova creazione, ed invece di fare un Consiglio speciale per l'insegnamento agrario, come era proposto nel progetto ministeriale, proponeva di formare una giunta tratta dal Consiglio di agricoltura già esistente, fra i cui attributi è anche quello di dare avviso sull'ordinamento dell'insegnamento agrario.

Ma di buon grado l'Ufficio Centrale acconsente nella proposta dell'onorevole signor Ministro, vale a dire di sopprimere qualunque disposizione legislativa, anche per una considerazione molto grave, di ordine quasi costituzionale, che egli ha esposto al Senato.

Senatore DEVINCENZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DEVINCENZI. Ho domandato la parola per fare un'altra raccomandazione al signor Ministro.

La raccomandazione del Senatore Pecile, come egli l'ha formulata, è lo stesso che distruggere tutte le discussioni che noi abbiamo fatto e quello che abbiamo approvato: quindi, se una raccomandazione si fa dal Senatore Pecile in un senso, in un altro, al tutto contrario, credo doverla fare io. Ed in nome del Senato credo che niuno mi contraddirà.

GRIMALDI, *Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio (interrompendo)*. Non vorrei essere colpevole di accettare due raccomandazioni in senso inverso, perchè, per quanto sia poca cosa

l'accettare raccomandazioni, pur nondimeno è debito dei Ministri, (ed io credo di esercitarlo sempre), di tenerne conto, e darne a suo tempo notizia a quello dei due rami del Parlamento da cui la raccomandazione è proposta.

Ora il concetto espresso nell'ordine del giorno votato ieri dal Senato, proposto dal Senatore Devincenzi, è di coordinare i tre gradi d'insegnamento agrario, inferiore, medio e superiore.

Non è naturalmente adesso il caso di studiare in qual modo l'ordine del giorno possa essere applicato; e nessuno più di me può avere il concetto di vedere riunite queste sparse spoglie dello stesso corpo. L'aver io ora accettato la raccomandazione dell'on. Senatore Pecile, era nè più nè meno che nel senso che egli stesso poi, in fondo, ha spiegato; di trovare, cioè, il modo come coordinare questo insegnamento, d'accordo fra i due Ministeri.

Certo, io sono vincolato dall'ordine del giorno del Senato, e mi pare che le due raccomandazioni, che sembrerebbero contraddittorie, in sostanza tendono allo stesso scopo, di coordinare razionalmente i tre stadi d'insegnamento agrario.

PRESIDENTE. Essendo stato ritirato dall'Ufficio Centrale l'articolo quattordici, diventato quindici, passiamo al

TITOLO IV.

Disposizioni transitorie.

Art. 15.

Le Scuole pratiche di agricoltura e le speciali, in attività alla pubblicazione della presente legge, saranno, ove occorra, riordinate in conformità della presente legge.

Gli allievi già ammessi continueranno il corso, ancorchè non abbiano i requisiti voluti dalla presente legge per la ammissione.

Chi approva questo articolo è pregato di sorgere.

(Approvato).

GRIMALDI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GRIMALDI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. È detto che la coda è più difficile a scorticare, e questo è il caso. Coll'articolo 15 sarebbe finita la legge, perchè l'Ufficio

Centrale ha soppresso due articoli che erano il 22 e il 23 del progetto ministeriale approvato dalla Camera dei Deputati.

Questi articoli 22 e 23 che scopo hanno? Uno solo; quello di concedere il diritto alla pensione ai direttori ed assistenti delle stazioni agrarie, ed ai professori ed assistenti delle scuole superiori d'agricoltura di Milano e Portici. L'Ufficio Centrale si arrestò davanti ad una questione di competenza. Nulla però è sfuggito al Relatore dell'Ufficio Centrale, che disse giusta la proposta del Ministero, ma non esserne ora il luogo. Io sono d'accordo, che, parlando di scuole *pratiche-speciali*, non c'entri quanto riguarda le scuole superiori e le stazioni agrarie.

Però, per quanto convinto della giustizia della cosa, io non avrei osato proporre che questi due articoli venissero approvati, come spero; se non avessi veduto che nel corso della discussione generale il Senato ha fatto dei voti perchè esse si congiungano nuovamente nel mio Ministero. Ciò mi incoraggia a chiedere al Senato l'approvazione di questi articoli, come caparra dell'avvenire.

Sulla sostanza, sul merito, sulla giustizia siamo tutti concordi, ed anche l'Ufficio Centrale: evidentemente non è giusto che, mentre tutti i professori hanno il diritto alla pensione, non l'abbiano poi i professori delle scuole superiori.

L'assurdo s'appalesa maggiore quando vediamo che nella Scuola superiore di Pisa, solo perchè è annessa all'Università, i professori hanno diritto alla pensione; e non l'hanno quelli delle altre scuole di Milano e Portici. E non solo dei professori io mi preoccupo, ma anche dei direttori delle stazioni agrarie che sono sotto la mia dipendenza. Io dirò al Senato senza ambagi, che una delle ragioni per cui le stazioni agrarie non prosperano quanto dovrebbero, è appunto questo, che cioè i direttori non hanno diritto a pensione. Come volete quindi che un professore valentissimo venga a dirigere una stazione agraria, quando, insegnando in una Università, in un Liceo, ha diritto alla pensione, cosa che gli manca essendo addetto ad una stazione agraria?

Se noi ciò faremo, solo allora potranno concorrere a queste stazioni *agrarie* coloro i quali abbiano ingegno ed attitudine a questi studi e sieno nel caso di soddisfare ai bisogni cui sono chiamate le stazioni *agrarie*.

Cosicchè io prego il Senato di votare le mie proposte comprese negli antichi articoli 22 e 23 che non esprimono altro che il concetto che io ho avuto l'onore di esporre al Senato, il quale compirà così un atto di giustizia.

Capisco benissimo che vi si oppone la forma, giacchè io non posso certo sostenere che sia qui la sede opportuna di tale proposta; ma, siccome si tratta di materia molto affine, così mi pare che sarebbe il caso questo in cui lo *spirito* debba vincerla sulla *forma* e non permettere che *questa* sopraffaccia *quello*.

Senatore PECILE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PECILE. Aggiungo solo una brevissima osservazione.

Già nel mio discorso ho manifestato il desiderio che questi due articoli siano mantenuti; ma, oltre alla evidente ragione di giustizia alla quale ha accennato così bene l'onorevole Ministro di Agricoltura, io faccio presente al Senato come il provvedere stabilmente ai professori delle scuole superiori ed al personale delle sezioni agrarie, sia un modo di fare un vantaggio all'agricoltura, assicurando che queste scuole siano rappresentate dai migliori scienziati che il nostro paese può offrire. Quindi il votare questi articoli è fare un vantaggio diretto a quella istruzione agraria che oggi più che mai è invocata come un rimedio alla crisi che ci affligge.

Senatore FINALI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI, *Relatore*. L'onorevole signor Ministro ha già notato che in quanto alla convenienza in massima di attribuire questo diritto alla pensione ai professori che dirigono le stazioni agrarie, ed ai professori delle scuole superiori di Agricoltura, non è dissenso fra l'opinione dell'Ufficio Centrale e la proposta che egli aveva presentato al Senato.

Posso ora soggiungere per ragioni, che l'onorevole mio amico Grimaldi può facilmente intendere, che anche personalmente io sono conscio dei legittimi desiderî da lui accennati, perchè mantengo relazione con molti di questi egregi insegnanti, che non dubitano della mia benevolenza per essi.

Solamente voglio avvertire che questi articoli, oltre ad essere estranei all'argomento della

legge, così come sono proposti, non provvedono che troppo scarsamente.

La più parte di quei valenti uomini e benemeriti, che sono nelle scuole superiori e nelle stazioni agrarie; alcuni dei quali assai provetti, si preoccupano del passato e deplorano che con questi articoli nella legge non si provveda che imperfettissimamente, e cioè solo per l'avvenire.

Quella di provvedere anche al loro passato è una proposta la quale sarebbe raccomandata a ragioni di evidente equità: un diritto a pensione, che cominciasse da oggi, sarebbe per alcuni un illusorio provvedimento.

D'altra parte non è possibile risolvere a tamburo battente una questione di retroattività, che va studiata sotto molti aspetti, e con riguardo a molti interessi.

Quindi credo che, per le ragioni teoriche e di buona regola legislativa e parlamentare, che l'onorevole Ministro non ha disconosciuto, e per questa gravissima considerazione pratica della retroattività, sarebbe più logico ed opportuno fare un progetto di legge speciale per provvedere definitivamente.

GRIMALDI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GRIMALDI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Io non nego l'importanza delle ragioni addotte dall'onorevole Relatore, ma faccio riflettere che questa è una legge che deve provvedere all'avvenire; tutti siamo d'accordo nel riconoscere la giustizia delle proposte da me indicate. Del passato non è il caso di occuparsene ora: sarà il caso di legge speciale, appunto perchè si tratta di un problema grave: non intendo comprometterlo e lo riservo alla sua sede opportuna.

Per ora domando al Senato, e non chiedo altro, che negli articoli 16 e 17 consacrati due principi di giustizia che erano consacrati negli articoli 22 e 23 del progetto ministeriale. Nè mi impone la considerazione che i professori e direttori abbiano detto all'onorevole Finali (e lo credo benissimo) che ciò non basta; ma siamo entrambi uomini parlamentari; contentiamoci della dichiarazione del principio, e se i professori non si contenteranno, ricorreranno al Parlamento, al Governo, e questo studierà la questione anche per il passato. Ma per ora non posso nè debbo pregiudicarla.

Ripeto, gli articoli mi paiono degni di approvazione, perchè consacrano il principio, e come in tutte le leggi avviene, riguardano il futuro: non è il caso ora di preoccuparsi del passato.

PRESIDENTE. Leggo adunque l'art. 22 del progetto ministeriale, che diventa art. 16:

Art. 16.

La nomina dei direttori delle Stazioni di prova, agrarie e speciali, e dei professori delle Scuole superiori di agricoltura di Milano e Portici, sarà regolata in conformità degli articoli 57, 58, 69 e 89 della legge 13 novembre 1859, n. 3725.

Agli stessi direttori e professori, qualora non abbiano altro impiego dello Stato, sono applicabili il primo comma dell'art. 72 della citata legge 13 novembre 1859, e le disposizioni della legge 14 aprile 1864, n. 1731, compreso l'articolo ottavo.

Pongo ai voti questo articolo.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Leggo l'art. 23 del progetto del Ministero, che diviene art. 17:

Art. 17.

Gli assistenti delle Stazioni di prova, agrarie e speciali, e gli assistenti delle Scuole superiori di agricoltura di Milano e di Portici, sono nominati con decreto ministeriale e sono equiparati agli impiegati dello Stato per gli effetti della citata legge 14 aprile 1864.

È aperta la discussione su questo art. 17.

Se nessuno domanda la parola lo pongo ai voti.

Chi vuole approvarlo voglia alzarsi.

(Approvato).

Essendo così approvato questo progetto di legge, lo si porrà ai voti a scrutinio segreto alla prima tornata che si terrà dal Senato.

Debbo poi avvertire i signori Senatori che non essendovi altre materie da discutere per ora, le tornate rimangono aggiornate a nuovo avviso.

La seduta è sciolta (ore 6 e 20).